



**Comune di Fiorano Modenese**  
**Provincia di Modena**

## **ATTO DETERMINATIVO N. 72 DEL 23/02/2023**

SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA

**OGGETTO: RIFACIMENTO DEL MANTO SINTETICO E OPERE ACCESSORIE DEL CAMPO DA CALCIO SITO ALL'INTERNO DEL C.S. FERRARI DI FIORANO MODENESE – CUI L84001590367202200012 CUP G82H22000110005. DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA. PRENOTAZIONE DI SPESA.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- il Campo sportivo G.Ferrari, sito in P.zza dei Ciliegi, è di proprietà del Comune di Fiorano Modenese in gestione all'Associazione Calcistica A.c. Fiorano;
- nel suddetto impianto sportivo è presente un campo da calcio a 11 in erba sintetica omologato da LND;

VERIFICATO CHE al fine del rinnovo dell'omologazione per le competizioni sportive del campo da calcio in erba sintetica, risulta necessario effettuare un intervento di completo rifacimento del manto sintetico e del sottofondo, nel rispetto del Regolamento "LND Standard";

VISTO il progetto di Fattibilità Tecnico-Economica per il "RIFACIMENTO DEL MANTO SINTETICO E OPERE ACCESSORIE DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA SITO ALL'INTERNO DEL C.S. FERRARI DI FIORANO MODENESE", redatto dal Geom. Giuseppe Berselli e per la parte relativa alla sicurezza, dalla geom. Giovanna Iannuzzi, entrambi istruttori tecnici del servizio lavori pubblici, patrimonio e manutenzione urbana, assunto agli atti prot. comune di Fiorano Modenese n. 16892/2022 del 20/07/2022, approvato con delibera di Giunta comunale n. 69 del 29/07/2022;

VISTO il Progetto Esecutivo redatto dal Geom. Giuseppe Berselli e per la parte relativa alla sicurezza, dalla geom. Giovanna Iannuzzi, entrambi istruttori tecnici del servizio lavori pubblici, patrimonio e manutenzione urbana, nell'importo complessivo di €. 690.000,00 di cui € 510.722,14 a base di gara per lavori oltre ad € 5.478,30 per Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso, oltre alle somme a disposizione dell'amministrazione;

RICHIAMATO l'atto determinativo n. 663/2022 avente ad oggetto "PARERE PREVENTIVO LND SUL PROGETTO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO

IN ERBA SINTETICA ALL'INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO G. FERRARI-IMPEGNO DI SPESA -CIG Z1938B4DFB”;

VISTO il parere preventivo favorevole espresso dalla LND Servizi S.r.l. sul progetto Esecutivo in oggetto con prot. n. 29159/2022 del 19/12/2022;

DATO ATTO CHE il progetto è stato verificato in data 19/12/2022 con prot. 29268 del 20/12/2022 e validato in data 20.12.2022 con prot. 29297;

DATO ATTO CHE l'intervento è inserito nel piano annuale delle opere pubbliche del comune di Fiorano, previste per il triennio 2022/2024, approvato unitamente al Documento Unico di Programmazione come da ultimo integrato con delibera di C.C. N. 100 del 28/11/2022 avente ad oggetto "ART. 175 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 CON CONTESTUALE RATIFICA DELLA VARIAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 99 DEL 13/10/2022",

DATO ATTO CHE per il progetto è stato assunto il codice CUP ;

VISTA la delibera di giunta n. 145 del 22/12/2022 avente ad oggetto "RIFACIMENTO DEL MANTO SINTETICO E OPERE ACCESSORIE DEL CAMPO DA CALCIO SITO ALL'INTERNO DEL C.S. FERRARI DI FIORANO MODENESE - CUI L84001590367202200012 CUP G82H22000110005 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 15 DEL 2013, ART. 10 COMMA 1, LETT. C." con la quale sono state prenotate le somme portate dal quadro economico;

VISTO il Quadro Economico di progetto

Lavori di rifacimento del manto sintetico e opere accessorie del campo da calcio sito all'interno del C.S.  
G. Ferrari di Fiorano Modenese

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

D e s c r i z i o n e		I m p o r t i	
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
1	Importo lavori a misura	€	510.722,14
2	Importo lavori a corpo	€	0,00
3	Importo lavori in economia	€	0,00
	<b>SOMMANO</b>	€	510.722,14
<b>B</b>	<b>ONERI PER LA SICUREZZA</b>		
1	Importo oneri per la sicurezza a misura	€	0,00
2	Importo oneri per la sicurezza a corpo	€	5.478,30
3	Importo oneri per la sicurezza in economia	€	0,00
	<b>SOMMANO</b>	€	5.478,30
	<b>TOTALE (A+B)</b>	€	516.200,44
<b>C</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
		I.V.A.	
1	Lavori in economia, previsti in prog., esclusi dall'appalto	22%	0,00 €
2	Rilievi, accertamenti e indagini	22%	0,00 €
3	Allacciamenti	22%	0,00 €
4	Ex artt. 106 e 205 D.lgs 50/2016 e DM M.I.T. 11/11/21	22%	5.852,80 €
5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	22%	0,00 €
6	Accantonamento di cui all'art. 133 comma 3 e 4 L. 163/06	22%	0,00 €
7	<b>Spese tecniche per:</b>		
7.a	fondo incentivante 2,00%	€	10.324,01
7.b	progettazione	€	0,00
7.c	coordinam. per la sicurezza in fase di progettazione	€	0,00
7.d	direzione lavori	€	0,00
7.e	frazionamento e/o accatastamento	€	0,00
7.f	coordinam. per la sicurezza in fase di esecuzione	€	0,00
	<i>Sommano per spese tecniche (da 7b a 7f)</i>	€	0,00
	<b>Sommano spese tecniche (da 7.a a 7.f)</b>	€	10.324,01
8	spese per attività di supporto al RUP	€	0,00
9	spese per commissioni giudicatrici	€	0,00
10	spese per pubblicità e Autorità Vigilanza	€	375,00
11.a	collaudo tecnico-amministrativo	€	0,00
11.b	collaudo statico	€	0,00
11.c	collaudi specialistici	€	14.000,00
	<i>Sommano per spese tecniche (da 11.a a 11.c)</i>	€	14.000,00
	<b>Sommano spese tecniche (da 8 a 11.c)</b>	€	14.375,00
12.a	C.N.P.A.I.A. 4%	€	0,00
12.b	I.V.A. su spese tecniche: 22%	€	3.080,00
	<i>Sommano I.V.A., imposte e contributi su spese tecniche</i>	€	3.080,00
12.c	I.V.A. su lavori: 22%	€	112.358,87
12.d	I.V.A. su oneri finalizzati alla sicurezza: 22%	€	1.205,23
12.e	I.V.A. su somme a disposizione (da C.1 a C.6)	€	5.852,80
	<b>Sommano spese per I.V.A. ed altre imposte (da 12.a a 12.e)</b>	€	122.496,90
	<b>SOMMANO</b>	€	173.799,56
	<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	€	690.000,00

CONSIDERATO CHE il progetto sopramenzionato è stato verificato in data 19/12/2022 con prot. 29268 del 20/12/2022 e validato in data 20.12.2022 con prot. 29297;

VISTI

- il D.Lgs. 50/2016 nel testo attualmente in vigore a seguito delle modifiche di cui alla L. 108/2021 e, nello specifico:
- l'art. 37;
- l'art. 40;
- la Legge 120/2020, "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), come modificata dalla Legge 108/2021 che detta una disciplina sostitutiva dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 in forza dell'art. 51 della L. 108/2021;

CONSIDERATO che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, prescrive che, *prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;*

CONSIDERATO altresì che con atto rep. n. 178 del 13/07/2017 (Unione dei Comuni del Distretto Ceramico) è stata sottoscritta la convenzione per il conferimento all'Unione delle funzioni di centrale di committenza, da parte di tutti i comuni dell'Unione e delle loro società patrimoniali, integrata con atto rep.398/2020;

RITENUTO opportuno pertanto di procedere all'acquisizione dei lavori in oggetto tramite la Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, ai sensi della convenzione e ss.mm. e ii. mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 2 del Codice;

DATO ATTO:

CHE le caratteristiche generali dell'appalto nonché i contenuti di gara e di contratto determinati dalla stazione appaltante, ai sensi della convenzione per lo svolgimento delle funzioni di centrale di committenza citata in premessa, sono riportati nelle indicazioni di gara allegate alla presente;

CHE ai sensi della Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021, il contributo a favore della stessa Autorità per la presente procedura, ammonta ad **€. 375,00**, somma che sarà rimborsata all'Unione con le modalità previste all'art. 4 comma 5 della convenzione sottoscritta in data 13.07.2017 rep. 178;

CHE l'intervento è inserito nel piano annuale delle opere pubbliche del comune di Fiorano previste per il triennio 2023/2025, approvato unitamente al Documento Unico di Programmazione " con delibera di Giunta Comunale nr. 107 del 21/12/2022 avente ad oggetto : "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025" e che l'intervento è finanziato con fondi propri dell'ente

IMPIANTI SPORTIVI - Manto erba sintetica campo sportivo Ferrari - AVANZO	S	06012.02.060120540	580.000,00
IMPIANTI SPORTIVI - Manto erba sintetica campo sportivo Ferrari - ALIENAZIONI DI IMMOBILI	S	06012.02.060120560	110.000,00

CHE viene rispettato quanto previsto dalla circolare MEF del 14 ottobre 2021, n.21 e del 31 dicembre 2021, n. 33 relativo al divieto di doppio finanziamento,

CONSIDERATO CHE è necessario approvare i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e le indicazioni di gara da inoltrare alla C.U.C.;

DATO ATTO CHE sono state acquisite da parte dei soggetti coinvolti nella presente procedura le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 assunte agli atti con prot. nn. 0029425/2022 del 21/12/2022, 0029310/2022 del 20/12/2022 e 0029417/2022 del 21/12/2022;

DATO ATTO CHE, con provvedimento prot. n. 0017710/2022 del 29/07/2022 è stato nominato RUP del presente procedimento l'ing. Manuela Giurgola, dipendente del Comune di Fiorano Modenese;

DATO ATTO che le figure coinvolte dal presente procedimento sono le seguenti:

Responsabile Unico del Procedimento come da atto di nomina del 29.09.2021 prot. n. 17710/2022	Ing. Manuela Giurgola
Progettista, Direttore dei Lavori	Geom. Giuseppe Berselli
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione	Geom. Giovanna Iannuzzi

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ed, in particolare, gli artt. 107 e 109, oltre agli artt. 183 e 192;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- i "Protocolli d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" del 31/03/2011 e del 24/10/2012, entrambi sottoscritti dal Comune di Fiorano Modenese;
- il D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62 avente per oggetto: "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", in particolare l'articolo 2, comma 3, che impone alle Amministrazioni Pubbliche di estendere ai propri collaboratori, consulenti, titolari di appalti, concessioni di servizi, forniture ed opere pubbliche gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento" dei dipendenti pubblici;
- il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Fiorano Modenese, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30/12/2013 reperibile sul sito del Comune di Fiorano, all'indirizzo: [www.comune.fiorano-modenese.mo.it](http://www.comune.fiorano-modenese.mo.it) nella sezione: L'Amministrazione/Amministrazione trasparente\Disposizioni Generali\Atti generali;
- il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" ed, in particolare, l'art. 53 comma 16 ter;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTE:

- la deliberazione di CC nr. 107 del 21/12/2022 avente ad oggetto : "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025";

- la deliberazione di CC nr. 108 del 21/12/2022 avente ad oggetto : "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E BUDGET SOCIETA FIORANO GESTIONE PATRIMONIALI";
- la deliberazione di GC nr. 141 del 22/12/2022 avente ad oggetto "ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000 – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, 2023 2025 – APPROVAZIONE SEZIONE CONTABILE";

VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n. 6 del 11/03/2022, relativo alla nomina del Dirigente del settore III "Pianificazione e Gestione del Territorio";

DATO ATTO della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto a norma dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

#### DETERMINA

DI CONSIDERARE quanto precede quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L.241/1990 e ss.mm;

DI PRENDERE ATTO degli elaborati progettuali approvati con la delibera di Giunta Comunale nr. 145 del 22/12/2022 verificati in data 19/12/2022 con prot. 29268 del 20/12/2022 e validati in data 20.12.2022 con prot. 29297;

DI PRENDERE ATTO del seguente quadro economico di progetto approvato con la delibera di Giunta comunale n. 145 del 22/12/2022:

**Lavori di rifacimento del manto sintetico e opere accessorie del campo da calcio sito all'interno del C.S.  
G. Ferrari di Fiorano Modenese**

**QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO**

D e s c r i z i o n e		I m p o r t i	
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
1	Importo lavori a misura	€	510.722,14
2	Importo lavori a corpo	€	0,00
3	Importo lavori in economia	€	0,00
	<b>SOMMANO</b>	€	510.722,14
<b>B</b>	<b>ONERI PER LA SICUREZZA</b>		
1	Importo oneri per la sicurezza a misura	€	0,00
2	Importo oneri per la sicurezza a corpo	€	5.478,30
3	Importo oneri per la sicurezza in economia	€	0,00
	<b>SOMMANO</b>	€	5.478,30
	<b>TOTALE (A+B)</b>	€	516.200,44
<b>C</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
		I.V.A.	
1	Lavori in economia, previsti in prog., esclusi dall'appalto	22%	0,00
2	Rilievi, accertamenti e indagini	22%	0,00
3	Allacciamenti	22%	0,00
4	Ex artt. 106 e 205 D.lgs 50/2016 e DM M.I.T. 11/11/21	22%	5.852,80
5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	22%	0,00
6	Accantonamento di cui all'art. 133 comma 3 e 4 L. 163/06	22%	0,00
7	<b>Spese tecniche per:</b>		
7.a	fondo incentivante 2,00%	€	10.324,01
7.b	progettazione	€	0,00
7.c	coordinam. per la sicurezza in fase di progettazione	€	0,00
7.d	direzione lavori	€	0,00
7.e	frazionamento e/o accatastamento	€	0,00
7.f	coordinam. per la sicurezza in fase di esecuzione	€	0,00
	<i>Sommano per spese tecniche (da 7b a 7f)</i>	€	0,00
	<b>Sommano spese tecniche (da 7.a a 7.f)</b>	€	10.324,01
8	spese per attività di supporto al RUP	€	0,00
9	spese per commissioni giudicatrici	€	0,00
10	spese per pubblicità e Autorità Vigilanza	€	375,00
11.a	collaudo tecnico-amministrativo	€	0,00
11.b	collaudo statico	€	0,00
11.c	collaudi specialistici	€	14.000,00
	<i>Sommano per spese tecniche (da 11.a a 11.c)</i>	€	14.000,00
	<b>Sommano spese tecniche (da 8 a 11.c)</b>	€	14.375,00
12.a	C.N.P.A.I.A. 4%	€	0,00
12.b	I.V.A. su spese tecniche: 22%	€	3.080,00
	<i>Sommano I.V.A., imposte e contributi su spese tecniche</i>	€	3.080,00
12.c	I.V.A. su lavori: 22%	€	112.358,87
12.d	I.V.A. su oneri finalizzati alla sicurezza: 22%	€	1.205,23
12.e	I.V.A. su somme a disposizione (da C.1 a C.6)	€	5.852,80
	<b>Sommano spese per I.V.A. ed altre imposte (da 12.a a 12.e)</b>	€	122.496,90
	<b>SOMMANO</b>	€	173.799,56
	<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	€	690.000,00

DI APPROVARE il capitolato speciale di appalto allegato al presente atto;

DI APPROVARE lo SCHEMA DI CONTRATTO relativo a RIFACIMENTO DEL MANTO SINTETICO E OPERE ACCESSORIE DEL CAMPO DA CALCIO SITO ALL'INTERNO DEL

DI PROCEDERE, all'acquisizione dei lavori relativi a RIFACIMENTO DEL MANTO SINTETICO E OPERE ACCESSORIE DEL CAMPO DA CALCIO SITO ALL'INTERNO DEL C.S. FERRARI DI FIORANO MODENESE - CUI L84001590367202200012 CUP G82H22000110005, mediante procedura aperta, con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 2 del Codice, tramite la Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, dando atto che l'importo a base di gara ammonta ad €. 510.722,14 oltre ad €. 5.478,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000, che:

a) l'oggetto del contratto è l'esecuzione dei LAVORI DIRIFACIMENTO DEL MANTO SINTETICO E OPERE ACCESSORIE DEL CAMPO DA CALCIO SITO ALL'INTERNO DEL C.S. FERRARI DI FIORANO MODENESE;

b) il contraente verrà scelto mediante procedura aperta, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 2 del Codice;

c) il valore dell'appalto determinato ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 50/2016 è pari a € **567.820,48**:

Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	510.722,14 €
Oneri Specifici (OS) dovuti all'impresa per l'adeguamento alle disposizioni del piano di sicurezza D.Lgs81/2008, come da computo metrico estimativo specifico per garantire la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	5.478,30 €
<b>Totale IMPORTO lavori</b>	<b>516.200,44 €</b>
Modifiche contrattuali art.106 comma 1 lett. e)del codice	51.620,04 €
<b>STIMA VALORE DELL'APPALTO</b>	<b>567.820,48 €</b>

d) l'appalto è da stipularsi a misura ai sensi dell'art. 3 lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016;

e) il contratto verrà stipulato mediante atto pubblico;

f) i costi della manodopera per l'esecuzione dei lavori sono stati stimati, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016, in € 91.929,99;

DI APPROVARE le caratteristiche generali dell'appalto nonché i contenuti di gara e di contratto determinati dalla stazione appaltante, ai sensi della convenzione per lo svolgimento delle funzioni di Centrale di Committenza citata in premessa, riportati nelle indicazioni di gara allegata alla presente quali parte integrante e sostanziale, ma che non vengono pubblicate al fine del corretto svolgimento delle operazioni di gara, in quanto i contenuti delle stesse saranno inseriti nel disciplinare redatto e pubblicato dalla Centrale di Committenza;

DI STABILIRE che le caratteristiche generali dell'appalto determinati dalla stazione appaltante, ai sensi della convenzione per lo svolgimento delle funzioni di Centrale di

Committenza citata in premessa, dovranno rispettare le norme stabilite dai finanziamenti PNRR ed essere inserite negli atti di gara a cura della Centrale di Committenza;

DI DARE ATTO che il contributo spettante ad ANAC per la gara in oggetto, ammontante ad €. 375,00, verrà rimborsato alla Centrale Unica di Committenza con le modalità stabilite nella convenzione di cui al Rep. 178 del 13.07.2017, art. 4 comma 5, con imputazione alla voce di bilancio 1021 04 01 "Trasferimenti all'Unione dei Comune del Distretto Ceramico per Centrale Unica di Committenza";

DI PRECISARE che gli ulteriori ed eventuali costi diretti della procedura saranno rimborsati all'Unione con le suddette modalità previste della Convenzione sottoscritta in data 178 del 13.07.2017;

DI DARE ATTO che le pubblicazioni di cui alla legge 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 saranno effettuate sia dal Comune di Fiorano che dalla Centrale Unica di Committenza, ognuno per la parte di propria competenza;

DI DARE ATTO che per il progetto è stato assunto il codice CUP ;

DI DARE ATTO CHE il corrispettivo del quadro economico pari ad €. 690.000,00 trova integrale copertura finanziaria come da prenotazioni di spesa assunte con gli atti richiamati in premessa;

prenotazioni /impegni	Descrizione opera	Capitolo di bilancio	importi
2789/2022	IMPIANTI SPORTIVI - Manto erba sintetica campo sportivo Ferrari - AVANZO	06.01.202.06012054 0	579.268,00
2792/2022	IMPIANTI SPORTIVI - Manto erba sintetica campo sportivo Ferrari - ALIENAZIONI DI IMMOBILI	06012.02.060120560	110.000.00

DI IMPEGNARE nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella in calce al presente atto utilizzando le prenotazioni di impegno già assunte con la delibera di Giunta n. 145 del 22/12/2022 come segue:

PRENOTAZIONE DI IMPEGNO	IMPORTO	A FAVORE DI	
<b>n. 2792/2022</b>	<b>€ 375,00</b>	a favore di ANAC	conservare la somma residua
<b>n. 2792/2022</b>	<b>€ 10.324,01</b>	ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016	conservare la somma residua

DI DARE ATTO che il contributo spettante ad ANAC per la gara in oggetto, ammontante ad €. **375,00**, verrà rimborsato alla Centrale Unica di Committenza con

le modalità stabilite nella convenzione di cui al Rep. 178 del 13.07.2017, art. 4 comma 5, con imputazione alla voce di bilancio 1021 04 01 "Trasferimenti all'Unione dei Comune del Distretto Ceramico per Centrale Unica di Committenza";

DI PRECISARE, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

DI DARE ATTO altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 e dell'art. 42 del d.lgs. 50/2016 e ssmm.ii. della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento e degli altri soggetti coinvolti nel presente procedimento ;

DI DARE ATTO CHE i soggetti coinvolti nel presente procedimento sono le seguenti:

Responsabile Unico del Procedimento come da atto di nomina del 29.09.2021 prot. n. 17710/2022	Ing. Manuela Giurgola
Progettista, Direttore dei Lavori	Geom. Giuseppe Berselli
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione	Geom. Giovanna Iannuzzi

DI PUBBLICARE, in rispetto del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, nella home page del profilo del committente alla sezione "Amministrazione trasparente" i dati richiesti.

- di impegnare la spesa / accertare l'entrata risultanti dal presente atto come da tabella allegata:

E/U	FPV	Importo (€)	Voce di bilancio	Anno	Impegno	Descrizione Fornitore/Cliente	C.I.G.
U	S	375,00	06012.02.060120560	2023	2994	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	
U	S	10.324,01	06012.02.060120560	2023	2995	DIPENDENTI COMUNALI	

IL DIRIGENTE

Cristina Scaravonati / INFOCERT SPA  
*Atto sottoscritto digitalmente*

COMUNE DI \_\_\_\_\_

(Provincia di Modena)

Repubblica Italiana

CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI " \_\_\_\_\_ "

Repertorio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

L'anno duemila\_\_ addì\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, nella Residenza Comunale, in via \_\_\_\_\_,

AVANTI A ME

Dott. \_\_\_\_\_, Segretario generale del Comune di \_\_\_\_\_, autorizzato a rogare gli atti nei quali l'Ente è parte, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D. L.gs n. 267 del 18.08.2000, domiciliat\_ per la carica presso la medesima sede comunale, senza la presenza di testimoni in quanto non richiesti dalle parti né da me, Pubblico Ufficiale Rogante:

SONO COMPARSI

Da una parte:

- \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ - C. F. \_\_\_\_\_, Dirigente dell'Area " \_\_\_\_\_ " del Comune di \_\_\_\_\_, (se il caso) come da decreto sindacale protocollo n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_, domiciliat\_ per la sua carica presso il Comune stesso, \_I\_ quale interviene e sottoscrive il presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D. L.gs. n. 267 del 18.08.2000, esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza del **Comune di** \_\_\_\_\_, con sede legale e domicilio fiscale a \_\_\_\_\_ (MO) - Via \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_ e P. Iva \_\_\_\_\_, che nel contesto dell'atto sarà indicato anche, per brevità, "Comune" o " \_\_\_\_\_";

e dall'altra parte:

- \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_, Presidente / Legale Rappresentante di \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica presso la sede legale della Ditta che rappresenta, \_I\_ quale interviene e sottoscrive il presente atto,

esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza della Ditta \_\_\_\_\_, con sede legale e domicilio fiscale a \_\_\_\_\_ - Via \_\_\_\_\_ n. \_\_ , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ con n. di iscrizione, C.F. e P.Iva \_\_\_\_\_, che, nel contesto dell'atto, sarà indicata anche, per brevità, "Ditta" o "Appaltatore" o "esecutore" o "\_\_\_\_\_".

Detti componenti, della cui identità personale e qualifica io Segretario rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, che viene redatto da persona di mia fiducia, dopo aver indagato la loro volontà, ai fini del quale:

### ***Richiamano***

*Inserire eventuali normative / atti disciplinanti la materia oggetto di contratto*

### **Premettono che:**

*Inserire tutti gli elementi che si ritengono necessari per le premesse. Seguono ipotesi a titolo esemplificativo e non esaustivo*

Premesso che:

- a) nel programma triennale dei lavori pubblici 20\_\_ / 20\_\_ e nell'elenco annuale 20\_\_, approvato dal Comune di \_\_\_\_\_ e con Deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_ del \_\_/\_\_/2\_\_, è prevista l'acquisizione dei lavori di \_\_\_\_\_, per un importo complessivo di € \_\_\_\_\_ ;
- b) il Comune di \_\_\_\_\_ deve garantire tali lavori di \_\_\_\_\_, , tramite affidamento a terzi degli stessi;
- c) è stata costituita la nuova Unione dei Comuni del Distretto Ceramico (d'ora in poi, anche, "Unione") con Atto del 16/04/2014, Rep. Unione 56 e con convenzione repertorio dell'Unione n. 178 del 13/07/2017, così come integrata dall'atto Rep. 398 del 14/02/2020, il Comune di \_\_\_\_\_, tra altri, ha conferito all'Unione stessa le funzioni di Centrale di Committenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D. lgs. 18/04/2016, n. 50 (d'ora in poi, nel presente contratto, anche "Codice");
- d) con determinazione del Comune n. \_\_ del \_\_/\_\_/\_\_, tra l'altro:

- è stato approvato il progetto dei lavori ad oggetto " \_\_\_\_\_", redatto da \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_;
- sono stati approvati i documenti di competenza ai fini della gara e del contratto;
- si è stabilito di procedere all'acquisizione di tali lavori mediante gara da espletare con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice, per un importo a base di gara pari ad € \_\_\_\_\_ oltre IVA, inclusi oneri della sicurezza stimati pari a € \_\_\_\_\_, procedendo all'acquisizione tramite la Centrale di Committenza dell'Unione, ai sensi della convenzione di cui alla lettera precedente e dell'art. 37 del Codice;
- e) con determinazione dell'Unione - Centrale di Committenza n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ è stata indetta la relativa gara, alle condizioni prescritte dalla documentazione di gara;
- f) con determinazione dell'Unione Centrale di Committenza n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, a seguito dell'espletamento della gara, la stessa è stata aggiudicata all'Appaltatore, *con un ribasso del \_\_\_\_\_% sull'importo a base di gara e, quindi, per il prezzo complessivo di \_\_\_\_\_ (contratto "a corpo") (ovvero nel contratto "a misura": con un ribasso del \_\_\_\_\_% da applicare all'elenco prezzi posto a base di gara ovvero \_\_\_\_\_)*, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € \_\_\_\_\_;
- g) con comunicazione della Centrale di Committenza *a registro di sistema* SATER n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ è stata comunicata, tra l'altro, l'aggiudicazione della suddetta gara, ai sensi dell'art. 76, comma 5 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
- h) a seguito dell'esito dei controlli, l'aggiudicazione è divenuta efficace, come da comunicazione della centrale di committenza al Comune, Prot. Unione N. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, con cui, tra l'altro, è stata trasmessa anche la relativa documentazione, conservata agli atti nel fascicolo contrattuale;
- i) con determinazione del Comune n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, sulla base delle risultanze di gara, i lavori sono stati affidati all'appaltatore;
- l) l'Appaltatore ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 della legge 13-8-2010 n. 136, gli estremi identificativi

dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

n) ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, la data di scadenza prevista del termine dilatorio per la stipulazione del contratto era il giorno \_\_\_\_\_ e, non essendo stata tempestivamente proposta alcuna impugnazione in relazione al citato provvedimento di aggiudicazione, è possibile procedere alla stipulazione del relativo contratto;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse al contratto nonché gli atti ed i documenti in esso richiamati, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto.

#### **Art. 2 - Oggetto dell'appalto**

1. Il Comune di \_\_\_\_\_, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di \_\_\_\_\_ (d'ora in poi, nel presente contratto indicati anche, per brevità, "lavori" o "prestazioni" o "interventi"), così come elencati, indicati e dettagliatamente descritti nel capitolato speciale d'appalto (d'ora in poi, anche, "capitolato") e nella documentazione di gara, di cui al successivo art. 4.

Il Codice Unico di Progetto è: n. \_\_\_\_\_; il Codice Identificativo di gara (CIG) è: n. \_\_\_\_\_.

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, dal bando e dal disciplinare di gara e dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari

costruttivi dei quali la ditta dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza; è inoltre compreso nel contratto tutta quanto previsto nell'offerta tecnica dell'Appaltatore.

3. L'esecuzione dei lavori è effettuata, sempre e comunque, secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

### **Art. 3 – Termini di esecuzione**

1. Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è stabilito in \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, risultante da apposito verbale.

*Se il caso*

*2. Si dà atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza dalla data del \_\_/\_\_/\_\_\_\_, nelle more della stipula del presente contratto, come da verbale sottoscritto da entrambe le parti in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_.*

### **Art. 4 - Condizioni generali**

1. Le prestazioni di cui al presente contratto dovranno essere realizzate secondo i vincoli, gli impegni, le modalità e le condizioni di cui al contratto stesso, al capitolato, a tutti i documenti di gara e all'offerta tecnica; dovranno essere comprensive di tutti gli oneri accessori previsti in tali documenti.

2. L'Appaltatore deve eseguire i lavori in oggetto sotto l'osservanza piena ed inscindibile delle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori, delle condizioni tutte contenute nel bando di gara, nel progetto, nei piani di sicurezza e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

3. L'Appaltatore deve porre in essere tutte le funzioni e le attività necessarie per la perfetta e completa realizzazione dei lavori di cui al presente contratto; il medesimo è responsabile dell'esatta e puntuale gestione ed esecuzione a regola d'arte dei lavori stessi e dell'adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto stesso.

4. Fermo restando quanto specificamente indicato nel capitolato speciale e nella restante documentazione di gara, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti in generale dall'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto, che non risultino espressamente a carico del

Comune nonché le proposte di cui l'Appaltatore si è assunto l'onere con l'offerta tecnica presentata in sede di gara.

5. I lavori di cui al presente contratto sono concessi ed accettati sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di quanto stabilito nei seguenti documenti, oltre che nell'eventuale ulteriore documentazione di gara:

- a) il capitolato speciale d'appalto, in n. \_\_\_\_ facciate;
- b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni, in n. \_\_\_\_ facciate;
- d) l'elenco dei prezzi unitari, in n. \_\_\_\_ facciate;
- e) i piani di sicurezza \_\_\_\_\_ (*previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*), in n. \_\_\_\_ facciate;
- f) il cronoprogramma, in n. \_\_\_\_ facciate;
- g) se il caso l'offerta tecnica presentata dall'appaltatore, in n. \_\_\_\_ facciate;
- i) l'offerta economica presentata dall'appaltatore, in n. \_\_\_\_ facciate;
- l) altri documenti\_\_\_\_\_.

I documenti di cui alle precedenti lettere \_\_\_\_\_ sono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. I restanti documenti di cui alle precedenti lettere \_\_\_\_\_, sottoscritti dalle parti, per integrale accettazione, contestualmente alla stipulazione del contratto, si intendono facenti parte integrante e sostanziale dello stesso mediante deposito nel relativo fascicolo del contratto, agli atti del Comune.

Tutti i documenti si intendono qui integralmente riportati e trascritti e le parti dichiarano di conoscerli ed accettarli con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Con la sottoscrizione, l'Appaltatore dichiara che i documenti allegati e comunque menzionati nel presente contratto sono stati dalla stessa attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna.

8. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza, trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Si rinvia al Capitolato.

9. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia, incluse quelle in materia di lavori pubblici e la normativa tecnica relativa alle specifiche lavorazioni previste dall'appalto; tra le altre, per le parti applicabili e vigenti:

- il Decreto Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
- il Decreto Legislativo 03 Aprile 2006, n. 152;
- il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50;
- il Regolamento generale approvato con D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207;
- il D. M. 07 marzo 2018, n. 49;
- il Decreto Legislativo 09 Aprile 2008, n. 81;
- Norme tecniche delle costruzioni D.M. 17.01.2018 e ss.ii.
- le leggi, i regolamenti e le norme vigenti, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto, in materia di: lavoro e manodopera, di retribuzione dei lavoratori dipendenti e relative a oneri assicurativi e previdenziali; tra l'altro, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 30, comma 4 del Codice, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore nella provincia di Modena;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di \_\_\_\_\_, per quanto applicabile;
- tutte le normative specifiche di settore;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii.;
- le clausole contenute nei Protocolli di legalità sottoscritti presso la Prefettura di Modena in data 31 marzo 2011 e 24 ottobre 2012, che, pur non materialmente allegati, si intendono facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto;

- i "Criteri Ambientali Minimi" per Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022)

9. L'Appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le eventuali prescrizioni che gli organi pubblici aventi competenza in materia ai sensi della normativa vigente, dovessero formulare a carico dell'Appaltatore nel corso dell'esecuzione del contratto.

10. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare comunque le prestazioni oggetto del presente contratto, anche in presenza di vertenza pendente fra l'Appaltatore e il Comune.

#### **Art. 5 – Codice di comportamento**

1. La Ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, dovrà osservare e far osservare ai propri soci, personale e collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di \_\_\_\_\_ approvato con Deliberazione G. C. n. \_\_ del \_\_\_\_\_ (scaricabili dal sito del Comune di \_\_\_\_\_ all'indirizzo \_\_\_\_\_, sezione \_\_\_\_\_), ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e dell'art. 2, comma 2 del Codice di Comportamento medesimo.

2. La violazione degli obblighi di cui al codice e al DPR 62/2013 di cui sopra costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 6 - Importo di contratto e Corrispettivi**

1. Il presente contratto è stipulato "a misura", come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del Codice ed ai sensi dell'articolo 59, comma 5 bis, del Codice.

2. L'importo stimato di contratto è pari a

a) Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), oltre IVA, per l'esecuzione dei lavori;

b) Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), oltre IVA, per oneri relativi alla sicurezza

e, così, per un totale di € \_\_\_\_\_, IVA esclusa.

Tale importo presunto non costituisce obbligo e vincolo per il Comune ed, in ogni caso, saranno remunerate le sole prestazioni effettivamente eseguite.

3. I prezzi offerti, come da ribassi praticati dall'Appaltatore, sono comprensivi di ogni onere e spesa di qualsiasi natura per dare compiuti i lavori, servizi e le eventuali forniture richiesti e, come tali, sono fissi ed invariabili, *fatto salvo quanto previsto all'art. \_\_\_\_ "Revisione dei prezzi"*, e non saranno soggetti per tutta la durata del contratto ad alcuna variazione.

4. Il ribasso percentuale di aggiudicazione, pari a \_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ per cento), è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

5. L'importo di cui al precedente comma 2 compensa tutte le prestazioni oggetto del contratto.

#### **ART. 7 - REVISIONE PREZZI**

1. I prezzi dell'offerta si intendono fissi ed invariabili.

2. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere a) del D.Lgs. 50/2016, si applica la revisione prezzi.

3. Al fine della revisione prezzi si applicano le norme vigenti tempo per tempo.

4. Qualora non siano in vigore norme specifiche per la revisione prezzi per gli appalti di lavoro, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà; E' esclusa la revisione prezzi dei lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

5. La revisione prezzi si applica dietro formale richiesta da parte dell'Appaltatore; a tal fine l'Appaltatore deve esibire al committente e al direttore lavori la prova della effettiva variazione con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni rispetto a quanto documentato dallo stesso al momento dell'offerta. Nell'istanza di

adeguamento compensativo l'Appaltatore deve indicare i materiali da costruzione per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni e la sua incidenza quantitativa.

#### Art. 8 – Pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244, il Comune non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio di fattura in forma elettronica. Pertanto, fermo restando quant'altro disciplinato nei successivi commi, i pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura elettronica.

2. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla presentazione di regolare fattura ed al rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze, nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all'intera situazione aziendale della ditta.

In caso di ottenimento di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva si procederà ai sensi di legge.

3. Il pagamento delle prestazioni contrattuali sarà effettuato per stato di avanzamento lavori.

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico da parte del Comune.

5. Ai sensi dell'art. 30, comma 5bis, del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Detta ritenuta dovrà essere evidenziata in fattura; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione da parte del Comune del certificato di collaudo / regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze.

6. Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29.01.1973 n. 602 i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 (euro cinquemila e centesimi zero) sono subordinati all'avvenuto accertamento dell'insussistenza di inadempimento di pagamento da parte dell'Appaltatore di una o più cartelle esattoriali; ai sensi dell'art. 1, comma 4 bis del D.L. 2.3.2012 n. 16 convertito dalla Legge n. 44/2012 in presenza di

inadempimento si procederà al pagamento delle somme eccedenti l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

7. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26-10-1972 n. 633, il Comune provvederà a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (GU Serie Generale n.27 del 3-2-2015), le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

## **8. PAGAMENTI IN ACCONTO**

8.1 Nel corso dell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, su certificati di pagamento emessi in base a stati d'avanzamento redatti ogni qualvolta i lavori eseguiti, al netto del ribasso di gara ed al netto della ritenuta del 0,50% di cui all'art. 30, comma 5bis, del Codice, raggiungano un importo non inferiore al **50%** dell'importo di contratto.

8.2 Lo stato di avanzamento lavori (SAL) riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino al momento della sua adozione. Il SAL, ricavato dal registro di contabilità, è adottato dal Direttore dei lavori. Il SAL precisa il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e l'ammontare dell'acconto da corrispondere.

8.3 Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'appaltatore può comunicare al Comune il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione del SAL.

8.4 Il direttore dei lavori adotta il SAL contestualmente all'esito positivo dell'accertamento del raggiungimento delle condizioni contrattuali ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, salvo quanto previsto dal comma 5.

8.5 In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'appaltatore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'appaltatore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui al comma 3 ovvero all'adozione del SAL.

8.6 Il direttore dei lavori trasmette immediatamente il SAL al RUP, il quale, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione del SAL e, comunque, non oltre sette giorni decorrenti dalla sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori

8.7 I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

8.8 L'appaltatore può emettere fattura al momento dell'adozione del SAL. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

8.9 Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a trenta giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, l'Appaltatore avrà diritto, previa sua richiesta, al pagamento in acconto, con redazione dello stato di avanzamento ed emissione del certificato di pagamento, per i lavori eseguiti indipendentemente dall'importo delle lavorazioni eseguite.

8.10 In deroga alla previsione del comma 8.1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'art. 28. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

## **9. PAGAMENTI A SALDO**

9.1 Il conto finale dei lavori è redatto dal direttore dei lavori entro trenta giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, ed è trasmesso al RUP. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta all'esito positivo del collaudo (o della regolare esecuzione).

9.2 Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità

durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice o la transazione di cui all'articolo 208 del codice.

9.3 Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

9.4 All'esito positivo del collaudo (o della regolare esecuzione) e, comunque, entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il Responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

Il pagamento della rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al precedente comma 5, è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo (o della regolare esecuzione).

9.5 Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

9.6 Ai sensi dell'articolo 103, comma 6 del Codice, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, IVA inclusa, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo (*o di regolare esecuzione*) e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

9.7 Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

9.8 Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del codice.



1. Ai sensi e con le modalità dell'art. 35, comma 18, del Codice, il Comune corrisponderà all'Appaltatore un'anticipazione del prezzo pari al \_\_\_% del valore contrattuale<sup>1</sup>.

2. Al fine della corresponsione della suddetta anticipazione, l'appaltatore ha costituito garanzia fideiussoria \_\_\_\_\_ di importo di euro \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Comune.

4. L'appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

*Ovvero, se l'anticipazione non viene richiesta:*

*1. L'Appaltatore non ha richiesto l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 35, comma 18, del Codice.*

#### **Art. 11 – Modifiche al contratto**

1. Fermo restando quanto stabilito in altre parti del presente contratto, nel capitolato e nell'ulteriore documentazione di gara, per le eventuali modifiche al contratto si applicano le previsioni di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

2. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario, il Comune si riserva la facoltà di variare in aumento o in diminuzione le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Comune può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. Fermo restando quanto disciplinato in capitolato, in caso di aumento o diminuzione, nei limiti di un quinto dell'importo contrattuale, l'Appaltatore non potrà vantare qualsivoglia diritto di recesso o di richiesta per la risoluzione del rapporto od anche richiesta di compensi, ad eccezione del corrispettivo

---

<sup>1</sup> 20% ovvero per le procedure avviate entro il 30/06/2021 può essere riconosciuta un'anticipazione fino al 30%, art. 207 D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020

per le effettive prestazioni rese, o indennizzi a qualsiasi titolo, anche risarcitorio, per eventuali maggiori oneri e lo stesso rimarrà comunque obbligato all'esecuzione delle prestazioni così come aumentate o ridotte.

Nel caso in cui il Comune disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto lo comunicherà all'appaltatore tempestivamente e, comunque, prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale. In tal caso nulla spetta all'appaltatore a titolo di indennizzo.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è costituito dalla somma risultante dal contratto originario aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.

3. Nel caso di modifiche di cui all'articolo 106 del codice, non previste nei documenti di gara necessarie in corso di esecuzione di valore superiore al quinto del valore contrattuale, il Comune procederà alla redazione di un atto aggiuntivo al contratto principale che il RUP comunicherà all'appaltatore.

L'appaltatore, nel termine di quindici giorni dal suo ricevimento, dichiarerà per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. Nei quindici giorni successivi al ricevimento della dichiarazione, il Comune comunicherà, a sua volta, all'appaltatore le proprie determinazioni.

Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la modifica proposta agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.

Qualora il Comune non comunichi le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.

4. Le variazioni saranno valutate in base ai prezzi di contratto.

Nel caso in cui le variazioni comportassero categorie di lavorazioni non previste o nel caso si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale, si provvederà alla formazione di

nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:

- a) desumendoli dai prezzi regionali, ove esistenti;
- b) prezziario per impianti sportivi;
- c) raggugliandoli a lavorazioni consimili comprese nel contratto;
- d) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara e ad essi si applicherà il disposto di cui all'art. 106 del Codice.

5. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 4 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dal Comune, su proposta del RUP. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, il Comune può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

#### **Art. 12 – Referenti - Responsabili e Direttore dell'esecuzione**

1. I nominativi del responsabile unico del procedimento e del direttore dei lavori sono i seguenti:

- **RUP** \_\_\_\_\_
- **Direttore dei lavori** \_\_\_\_\_.

Il servizio di riferimento è \_\_\_\_\_

2. L'Appaltatore per il presente appalto ha individuato quali:

- Responsabile \_\_\_\_\_ Sig. \_\_\_\_\_;
- Referente \_\_\_\_\_ Sig \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_.

3. Il Comune e l'Appaltatore individuano ciascuno referenti operativi, comunicandone i nominativi alla

controparte, all'avvio dell'attività.

4. Nel caso di mutamenti nei referenti di cui al precedente comma 2, l'Appaltatore è tenuto a darne tempestiva comunicazione, tramite PEC, al Comune.

### **Art. 13 - Controlli**

1. Fermo restando quanto disciplinato nel Capitolato ed in tutta la documentazione di gara, il Comune verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore attraverso il RUP, il DL, e, per quanto di competenza, il coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione, che allo scopo potranno avvalersi di altri soggetti, anche estranei al Comune, riservandosi anche, in qualsiasi momento, la più ampia facoltà di effettuare sopralluoghi o controlli, anche a sorpresa, nei luoghi di esecuzione dei lavori, utili alla verifica della corretta e regolare esecuzione degli stessi, del rispetto degli obblighi contrattuali e degli adempimenti previsti dal capitolato rispetto al personale, alle attività, della permanenza delle condizioni e dei requisiti organizzativi o per ogni altra esigenza, anche su segnalazione di terzi.

2. L'appaltatore è tenuto a collaborare ed a fornire tutta la documentazione richiesta ed, eventualmente, a mettere a disposizione il personale necessario.

3. Nel caso in cui la Ditta impedisca o ritardi, con azioni od omissioni, i controlli, il Comune procederà, in base alla gravità, all'applicazione di penali o alla risoluzione del contratto.

### **Art. 14 – Disposizioni manodopera**

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori ed, in particolare, ai sensi dell'art. 105, comma 9 del Codice, l'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore nella provincia di Modena.

*In caso di sub-appalto*

*L'appaltatore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei*

*subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.*

2. L'Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica ed in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciale.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 10, e dell'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore *o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi*, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva:

a) il Comune trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile;

b) il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore del contratto *ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.*

3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 9 del Codice, l'appaltatore *e, per suo tramite, i subappaltatori*, trasmette al Comune prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e dell'ulteriore eventuale documentazione necessaria ai sensi del medesimo d. Lgs. 81/2008.

4. L'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere apposite \_\_\_\_\_ (tessera, ecc.)

*5. Altre eventuali disposizioni*

## **Art. 15 - Subappalto**

1. Per il subappalto si applica l'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 ed ogni altra normativa vigente in materia.

2. L'Appaltatore in sede di gara ha dichiarato che intende subappaltare le seguenti lavorazioni:

\_\_\_\_\_.

3. Il Comune corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

Negli altri casi è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Appaltatore corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, il Comune sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

#### *4. Eventuale*

*Nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori per ciascun certificato di pagamento, l'Appaltatore è tenuto:*

*a) per ciascun subappaltatore o cottimista, a trasmettere al Comune, proposta di pagamento contenente la descrizione della parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista e con la specificazione del relativo importo, proposta che deve essere firmata dall'appaltatore e controfirmata da tutti i subappaltatori, anche diversi da quello cui la proposta si riferisce;*

*b) ad emettere distinte fatture, una per le lavorazioni da pagare allo stesso Appaltatore e, per ciascun subappaltatore, una fattura per i pagamenti ad esso dovuti con allegata, se non già trasmessa, dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13-8-2010 n. 136, contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; ciascuna fattura dovrà essere emessa con l'annotazione "Lavorazioni effettuate dal*

*subappaltatore .....*”.

*Si precisa che:*

*I) tutte le fatture, anche quelle i cui pagamenti verranno effettuati in favore dei subappaltatori, devono essere emesse dall'Appaltatore, in quanto nessun rapporto giuridico intercorre tra Comune e subappaltatore.*

*II) L'Appaltatore è tenuto a consegnare al Comune copia della/e fattura/e emessa dal/i subappaltatore/i nei confronti dell'Appaltatore stesso;*

*III) In caso di mancata trasmissione della proposta di pagamento ai subappaltatori e relativa fattura, il Comune sospenderà la liquidazione delle somme relative all'intero stato di avanzamento.*

*IV) Qualora sussistano contestazioni relativamente alle lavorazioni eseguite dal subappaltatore, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione al Comune, che, nel caso in cui quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal Direttore dei lavori, sospenderà i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione e nella misura accertata dal DL.*

5. Ai sensi dell'art. 105 comma 8 del Codice, l'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Nelle ipotesi di pagamento diretto ai subappaltatori, fatto salvo il caso di pagamento diretto per inadempimento dell'Appaltatore, l'Appaltatore stesso è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

6. Se durante l'espletamento dei lavori, ed in qualsiasi momento, il Comune stabilisse, a giudizio motivato, che il subappaltatore (o il cottimista) è incompetente od indesiderabile, l'Appaltatore, al ricevimento della comunicazione scritta, dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto (o cottimo) e per l'allontanamento del subappaltatore (o cottimista).

L'annullamento di tale subappalto (o cottimo) non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere risarcimento di danni o perdite o la proroga della data fissata per l'espletamento dei lavori, secondo le modalità e le scadenze indicate nell'elenco prezzi.

7. Il subappalto (o il cottimo) non autorizzato è, fin d'ora, considerato errore grave e grave inadempienza contrattuale e comporterà la possibilità di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore da parte del Comune senza alcuna altra formalità che quella della semplice comunicazione scritta, ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 21 della legge 13/09/1982 n. 646.

8 L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto; tale caso è sempre considerato subappalto non autorizzato e si applica il comma 7.

*ovvero*

*1. Il subappalto non è ammesso, non avendo la ditta dichiarato, in sede di gara, di voler subappaltare attività.*

#### **Art. 16 - Garanzia definitiva**

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, la Ditta ha costituito garanzia definitiva di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_), pari al \_\_\_\_\_% dell'importo netto contrattuale, a mezzo polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

*Se il caso*

*Il suddetto importo tiene conto della riduzione del \_\_\_% prevista dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in quanto l'a Ditta è in possesso di \_\_\_\_\_.*

2. La garanzia viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

3. Tra l'altro, il Comune ha il diritto di valersi della garanzia:

- a. per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore;
- b. per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Ditta per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti su tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque legati al presente contratto;
- c. in caso di risoluzione contrattuale ed in tutti i casi previsti dal comma 2 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

4. L'Appaltatore dovrà reintegrare la garanzia, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di escussione, parziale o totale, della garanzia stessa, trasmessa dal Comune tramite posta elettronica certificata, qualora il Comune stesso abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere su quanto da corrispondere all'Appaltatore.

Il mancato reintegro costituisce causa risolutiva espressa.

5. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

6. La garanzia è svincolata con le modalità ed i termini previsti dall'art.103 del D.Lgs. 50/2016.

*Overo*

1. *La garanzia non è richiesta ai sensi di quanto stabilito in \_\_\_\_\_*

#### **Art. 17 – Responsabilità - Polizza assicurativa**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

2. Fermo restando quanto stabilito nel capitolato ed in tutta la documentazione di gara, la Ditta assume in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante alla stessa ai sensi di legge nell'espletamento delle attività previste dal presente contratto, che non risultino espressamente a carico del Comune.

La Ditta si intende espressamente obbligata a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune da qualsivoglia danno e infortunio, diretto ed indiretto, causato a propri dipendenti / soci / collaboratori o a proprie attrezzature, derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura ed infortuni che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale, in relazione ai lavori oggetto del contratto.

L'Appaltatore è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura che risultino arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o incaricati, a persone o a cose, tanto del Comune che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni, o anche come semplice conseguenza dei lavori stessi.

La Ditta risponde interamente per ogni difetto delle attrezzature eventualmente impiegate nell'espletamento delle prestazioni, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dalle stesse possano derivare; la Ditta si assume inoltre tutte le responsabilità derivanti da eventuali danni che possano derivare dalla carente manutenzione di strutture ed attrezzature, a carico della stessa.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

Il Comune rimane, pertanto, esentato da ogni azione giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.

3. L'Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, polizza di assicurazione (C.A.R.) n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati subiti a copertura dei danni subiti dal Comune

a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con i seguenti massimali:

a) partita 1 - per danni € \_\_\_\_\_

b) partita 2 – opere preesistenti: \_\_\_\_\_ (non inferiore € \_\_\_\_\_ )

c) partita 3 – demolizione e sgombero: \_\_\_\_\_ (non inferiore € \_\_\_\_\_ );

d) responsabilità civile per danni causati a terzi: € \_\_\_\_\_ .

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, a cose o a terzi, determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, è a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza della copertura assicurativa.

4. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde, per la durata di dieci anni decorrenti dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato, dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

#### **Art. 18 - Penali**

1. L'Appaltatore è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento, dipendenti dall'Appaltatore stesso.

2. Qualora risultino al Comune mancanze, carenze, inadempienze sanabili di qualsivoglia natura imputabili alla responsabilità dell'Appaltatore, così come inosservanze del capitolato e/o del presente contratto imputabili all'Appaltatore, o, comunque, che comportino la necessità di un intervento,

queste verranno contestate al Responsabile per l'appalto dell'Appaltatore, assegnando un termine perentorio entro cui eliminarle / adempiere. Trascorso inutilmente detto termine, il Comune potrà provvedere tramite l'esecuzione d'ufficio con altra Ditta, per portare a compimento i lavori, con spese interamente a carico dell'Appaltatore.

3. Nel caso in cui dall'inadempienza possa derivare l'applicazione di una penale, la contestazione avverrà, per iscritto, tramite PEC, con facoltà di controdeduzione entro 15 giorni dal ricevimento dell'addebito. Nel caso in cui non siano presentate controdeduzioni o nel caso in cui il Comune valuti motivatamente non accolte le eventuali controdeduzioni presentate dalla Ditta, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata e sarà comunicata all'Appaltatore l'applicazione della sanzione, l'ammontare della penale e le modalità di pagamento.

4. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà del Comune, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente i lavori all'Appaltatore e di affidarli, anche provvisoriamente, ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

5. Fatto salvo quant'altro previsto nel presente contratto e nel capitolato e fermo restando quanto previsto per la risoluzione contrattuale di cui al successivo art. , per ogni violazione degli obblighi derivanti dal Capitolato e/o dal presente contratto e/o per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione dei lavori, in caso di infrazioni definitivamente accertate, il Comune, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all'Appaltatore una penale 1 per mille dell'importo contrattuale come segue:

- a) Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

6. La penale di cui al presente articolo (comma 5 lettera a) trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; la penale si applica sull'importo dei lavori ancora da eseguire;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati; la penale si applica all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

d) per l'esecuzione delle lavorazioni articolate in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti; le penali si applicano ai rispettivi importi.

7. La penale irrogata ai sensi del comma 6, lettera a), è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento dei lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo \_\_\_ del Capitolato.

8. Le penali di cui al comma 6 sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, o, in caso di assenza o insufficienza del credito, sarà incassato mediante escussione della garanzia definitiva (da reintegrare) o, in caso di assenza o insufficienza di quest'ultima, sul conto finale o mediante pagamento diretto dell'appaltatore o riscossione coattivamente ai sensi di legge.

9. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse del Comune. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il Comune su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

10. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo netto contrattuale; in caso di superamento, trova applicazione l'articolo 21 in materia di risoluzione del contratto per grave inadempimento.

11. In caso di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore è applicata una penale almeno pari all'importo della garanzia definitiva alla data della risoluzione, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

12. Il pagamento della penale non solleva l'appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l'inadempienza rilevata e, in ogni caso è fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

#### **Art. 19 - Cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' vietato cedere in tutto o in parte il presente contratto sotto qualsiasi forma, pena l'immediata risoluzione dello stesso e la perdita della garanzia a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune e fatti salvi i maggiori danni accertati.

3. Non sono considerate cessioni, ai fini del presente contratto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

4. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera d n. 2 del Codice è ammessa la sostituzione dell'appaltatore nel caso in cui all'aggiudicatario iniziale succeda, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e non si trovi nei casi di esclusione previsti dall'articolo 80 del codice, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice stesso.

5. Nel caso di cessioni di azienda, trasformazioni d'impresa, fusioni o scissioni societarie, il Comune può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi dello stesso, laddove non risultino sussistere i requisiti di ordine generale per contrattare con la Pubblica Amministrazione e di capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria previsti per la procedura di affidamento dell'appalto di cui al presente contratto.

6. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il

contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato al Comune e da questo non rifiutato o, comunque, accettato come previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 20 - Recesso**

1. Fatto salvo quant'altro previsto nel capitolato e nel presente contratto, ai sensi dell'articolo 109 del Codice, il Comune può recedere dal contratto in qualunque momento, alle condizioni e nei termini previsti dal medesimo articolo.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione, tramite posta elettronica certificata (PEC), all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

*Se il caso*

*2. Ai sensi dell'articolo 94, comma 2 (comunicazione: 88, comma 4bis), del D.Lgs. 159/2011, qualora la sussistenza di una causa di divieto o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, il Comune recede dal contratto fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.*

*3. in caso di un'associazione o di raggruppamento temporaneo di imprese*

*Ai sensi dell'articolo 95, comma 1 del D.Lgs. 159/2011, se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita; la sostituzione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.*

#### **Art. 21 – Fallimento dell'appaltatore – Risoluzione del contratto e Clausola risolutiva**

##### **espressa**

1. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di

risoluzione del contratto, ovvero di recesso dal contratto, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il Comune si riserva di avvalersi, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dal medesimo art. 110.

*Nel caso in cui l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo*

*1bis. In caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, troveranno applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.*

2. il Comune ha facoltà di risoluzione del contratto nei casi indicati dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 50/2016.

3. Fatto salvo quanto già eventualmente disposto in altri articoli del presente contratto e nel capitolato, oltre a quanto ordinariamente previsto dalla normativa vigente in materia, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per l'Appaltatore, nei casi di reiterati ritardi negli adempimenti contrattuali e negligenza in genere nell'esecuzione degli obblighi stessi.

4. Ai fini di quanto previsto dall'art. 108 comma 3 del codice ed ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e clausola risolutiva espressa, oltre alle fattispecie previste nel capitolato speciale, le inadempienze contrattuali come sotto indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei lavori, per cause non imputabili a causa di forza maggiore dimostrata:

a) il mancato rispetto dell'obbligo di pagamento ai propri dipendenti di retribuzioni e/o oneri previdenziali e/o assicurativi e/o assistenziali previste dai C.C.N.L. vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori, anche dopo la scadenza e fino alla loro rinegoziazione;

b) il grave inadempimento e/o ritardo e/o irregolarità nell'esecuzione del presente contratto nei seguenti casi:

1. un ritardo nell'esecuzione dei lavori di **60** giorni naturali e consecutivi, sulle previsioni del programma esecutivo dei lavori;

2. frode nell'esecuzione dei lavori; insufficiente o mancata esecuzione del contratto; grave negligenza, grave inadempienza contrattuale, errore grave;
  3. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
  4. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  5. mancata o parziale realizzazione dei lavori; sospensione unilaterale dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; mancata realizzazione di quanto proposto in sede di gara nell'offerta tecnica, senza giustificato motivo;
  6. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  7. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- c) ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile;
- d) impedimento o ritardo, con azioni od omissioni, da parte dell'appaltatore dei controlli da parte del Comune;
5. La clausola risolutiva opera anche nei seguenti casi:
- a) cessione, anche parziale, del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
  - b) ricorso al sub-appalto non autorizzato, violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto (*in alternativa ricorso al sub-appalto a qualsiasi titolo*);
  - c) associazione in partecipazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 105, comma 20, del D.Lgs. 50/2016;
  - d) fermo restando quanto previsto al precedente art. 19, cessione di azienda, cessione di attività; concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta;

- e) inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- f) raggiungimento di penali per un importo pari al dieci per cento dell'importo di contratto;
- g) mancato reintegro della garanzia definitiva a seguito di escussione parziale o totale;
- h) sospensione o risoluzione delle polizze assicurative;
- i) perdita dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione;
- l) inadempienza accertata, *anche a carico dei subappaltatori*, delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali; nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dell'esecuzione, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza; mancata applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente contratto, e se Cooperative, anche nei confronti dei soci, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi locali in quanto applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori;
- m) mancato assolvimento degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 e ss.mm.ii;
- n) violazione dei protocolli di legalità e dei criteri minimi ambientali;
- o) \_\_\_\_\_.

6. In tutti i casi di cui sopra il comune potrà risolvere il contratto in qualsiasi momento, senza obbligo di ulteriore motivazione, liquidando i lavori per la parte regolarmente eseguita, qualunque sia il suo importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, fatta salva ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all'inadempienza contrattuale. Ciò non darà all'Appaltatore diritto alcuno a pretendere speciale compenso all'infuori del pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese della parte non eseguita.

7. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dal Responsabile del Procedimento ed

opera di diritto nel momento in cui il Comune comunica all'Appaltatore, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola stessa.

8. La risoluzione del contratto comporta in ogni caso, a titolo di penale, l'escussione totale della garanzia definitiva, fatti salvi il risarcimento dei maggiori danni e la corresponsione delle maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.

9. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dal Comune in seguito alla risoluzione del contratto.

10. In caso di risoluzione anticipata del contratto l'Appaltatore, entro il termine stabilito dal Responsabile unico del procedimento, che non potrà essere inferiore a giorni \_\_\_\_\_ dalla data della comunicazione, dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà ed immettere nel possesso del cantiere il Comune. Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto e/o dell'esecuzione d'ufficio dei lavori non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare e/o ritardare l'adempimento dell'obbligo a immettere il comune nel possesso del cantiere nello stato in cui si trova, rispondendo di ogni ritardo e/o danno e/o spesa necessaria ad acquisire il possesso.

11. La risoluzione del contratto da parte del comune è immediatamente produttivo di effetti non essendo necessaria alcuna accettazione da parte dell'Appaltatore.

La risoluzione del contratto opera di diritto nel momento in cui il comune comunica all'Appaltatore, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola stessa, la comunicazione contiene le motivazioni della mancata accettazione delle controdeduzioni dell'appaltatore.

### **Art. 22 - Comunicazioni**

1. Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto tra il comune e l'appaltatore dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

- quanto al Comune: \_\_\_\_\_

- quanto all'appaltatore: \_\_\_\_\_

2. Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere preventivamente comunicati alle parti.

### **Art. 23 – Collaudo**

Ai sensi dell'articolo 102 del Codice, il contratto è soggetto a certificato di regolare esecuzione che verrà eseguito nei termini e con le modalità previste dal capitolato speciale.

### **Art. 24 – Contenzioso – Foro competente**

1. In caso di controversie relative all'esecuzione del presente contratto si procederà ai sensi della parte VI, articoli 205 e seguenti, del Codice.
2. E' in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non si possono definire in via amministrativa, saranno devolute al Foro di Modena.

### **Art. 25 - Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 679/2016, il Comune informa la ditta che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale.

Con la sottostante firma, l'Appaltatore presta il suo consenso per il trattamento, anche informatico, e per la comunicazione dei dati necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto.

2. Si fa espresso rinvio al Capitolato per quanto riguarda l'informativa in materia di privacy.

### **Art. 26 - Spese contrattuali - registrazione**

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione telematica. I lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto per cui, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, l'imposta di registrazione si applica in misura fissa.
3. L'imposta di bollo forfetaria di Euro 45,00 dovuta sul contratto digitale e sulla relativa copia per la registrazione è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22/02/2007; l'imposta di bollo

dovuta sugli allegati, pari a Euro \_\_\_\_\_ è assolta versando l'importo tramite modello F23.

**Art. 27 - Rinvio**

1. Per quanto non specificato nel presente contratto si fa espresso rinvio a quanto previsto nel Capitolato e nella documentazione di gara, alle norme e alle disposizioni del codice civile, alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, per quanto applicabili, alle norme ed a tutti gli atti in materia.

2. L'Appaltatore è inoltre tenuto al rispetto delle eventuali ulteriori norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione ed applicazione di nuove normative.

E richiesto io Segretario Generale, ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. \_\_\_\_ (\_\_\_\_) pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto, per cui a conferma lo sottoscrivono, con me Segretario Generale rogante, con firma digitale valida alla data odierna.

COMUNE DI \_\_\_\_\_

L'APPALTATORE

Il Dirigente Area \_\_\_\_

Il Legale Rappresentate

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

\_\_\_\_\_



**COMUNE DI FIORANO MODENESE**  
Provincia di Modena

**Allegato alla Determinazione N° 72 del 23/02/2023**

**Oggetto: RIFACIMENTO DEL MANTO SINTETICO E OPERE ACCESSORIE DEL CAMPO DA CALCIO SITO ALL'INTERNO DEL C.S. FERRARI DI FIORANO MODENESE – CUI L84001590367202200012 CUP G82H22000110005. DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA. PRENOTAZIONE DI SPESA.**

**Attestazione di copertura finanziaria dell'atto determinativo.**

Il sottoscritto responsabile dell'Area Gestione Risorse Finanziarie dichiara la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000 oltre che dell'art.5 del regolamento di contabilità.

Fiorano Modenese, 23/02/2023

Il Dirigente  
Sabrina Brusiani / INFOCERT SPA



**Comune di FIORANO MODENESE**  
Provincia di Modena

pag. 1

# **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**OGGETTO:** PROGETTO ESECUTIVO PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO SINTETICO E OPERE ACCESSORIE DEL CAMPO DA CALCIO SITO ALL'INTERNO DEL C.S. FERRARI DI FIORANO MODENESE

**COMMITTENTE:** COMUNE DI FIORANO MODENESE

Data, 17/12/2022

**IL PROGETTISTA**  
**Geom. Berselli Giuseppe**  
(Documento firmato digitalmente)

# Comune di FIORANO MODENESE

Provincia di Modena

Lavori di	
<u>Rifacimento del manto sintetico e opere accessorie del campo da calcio sito all'interno del CS Ferrari di Fiorano Modenese</u>	
<b>CUP:</b> G82H22000110005	<b>CIG:</b>

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(articoli 43, commi da 3 a 6, e 184, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

### CONTRATTO A MISURA

(articolo 3, comma 1, lettera dddd), del Codice dei contratti Dlgs 50/2016)

### OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

### INTERVENTI SOGGETTI A CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE

		<i>importi in euro</i>
1	Importo esecuzione lavori	€ 510.722,14
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 5.478,30
<b>A</b>	<b>Totale appalto (1 + 2)</b>	<b>€ 516.200,44</b>

*Il Responsabile del  
Procedimento  
ing. Manuela Giurgola*

*Il Progettista  
Geom. Giuseppe Berselli*

## **Sommario**

### **PARTE PRIMA: Definizione tecnica ed economica dell'appalto**

#### **TITOLO I – Definizione economica e rapporti contrattuali**

##### **Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO**

Art. 1	Oggetto dell'appalto e definizioni .....
Art. 2	Ammontare dell'appalto e importo del contratto .....
Art. 3	Modalità di stipulazione del contratto .....
Art. 4	Categorie dei lavori .....
Art. 5	Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili.....

##### **Capo 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE**

Art. 6	Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....
Art. 7	Documenti che fanno parte del contratto .....
Art. 8	Disposizioni particolari riguardanti l'appalto .....
Art. 9	Modifiche dell'operatore economico appaltatore .....
Art. 10	Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere .....
Art. 11	Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....
Art. 12	Convenzioni europee in materia di valuta e termini .....

##### **Capo 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE**

Art. 13	Consegna e inizio dei lavori .....
Art. 14	Termini per l'ultimazione dei lavori .....
Art. 15	Proroghe e differimenti .....
Art. 16	Sospensioni ordinate dalla D.L. ....
Art. 17	Sospensioni ordinate dal RUP .....
Art. 18	Penali in caso di ritardo .....
Art. 19	Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore .....
Art. 20	Inderogabilità dei termini di esecuzione .....
Art. 21	Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....

##### **Capo 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI**

Art. 22	Lavoro a misura .....
Art. 23	Eventuali lavori in economia .....
Art. 24	Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera .....

##### **Capo 5 - DISCIPLINA ECONOMICA**

Art. 25	Anticipazione del prezzo .....
Art. 26	Pagamenti in acconto .....
Art. 27	Pagamenti a saldo.....
Art. 28	Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti .....
Art. 29	Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo .....
Art. 30	Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo .....
Art. 31	Anticipazione del pagamento di taluni materiali .....
Art. 32	Cessione del contratto e cessione dei crediti .....

##### **Capo 6 – GARANZIE E ASSICURAZIONI**

Art. 33	Garanzia provvisoria .....
Art. 34	Garanzia definitiva.....
Art. 35	Riduzione delle garanzie .....
Art. 36	Obblighi assicurativi dell'Appaltatore.....

##### **Capo 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

Art. 37	Variazione dei lavori .....
Art. 38	Varianti per errori ed omissioni progettuali.....
Art. 39	Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi .....

## **Capo 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

Art. 40	Adempimenti preliminari in materia di sicurezza .....
Art. 41	Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere .....
Art. 42	Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) .....
Art. 43	Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza .....
Art. 44	Piano operativo di sicurezza (POS) .....
Art. 45	Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza .....

## **Capo 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

Art. 46	Subappalto .....
Art. 47	Responsabilità in materia di subappalto.....
Art. 48	Pagamento dei subappaltatori.....

## **Capo 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

Art. 49	Accordo bonario e transazione.....
Art. 50	Definizione delle controversie .....
Art. 51	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....
Art. 52	Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).....
Art. 53	Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori.....

## **Capo 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

Art. 54	Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.....
Art. 55	Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione.....
Art. 56	Presa in consegna dei lavori ultimati.....

## **Capo 12 - NORME FINALI**

Art. 57	Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore.....
Art. 58	Oneri speciali a carico dell'appaltatore.....
Art. 59	Disposizioni per assicurare la Qualità.....
Art. 60	Criteri Ambientali Minimi.....
Art. 61	Conformità agli standard sociali .....
Art. 62	Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione .....
Art. 63	Utilizzo di materiali recuperati o riciclati .....
Art. 64	Terre e rocce da scavo.....
Art. 65	Custodia del cantiere.....
Art. 66	Cartello di cantiere .....
Art. 67	Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto .....
Art. 68	Tracciabilità dei pagamenti .....
Art. 69	Disciplina antimafia .....
Art. 70	Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali .....
Art. 71	Spese contrattuali, imposte, tasse .....

## **ALLEGATI AL TITOLO I DELLA PARTE PRIMA**

Allegato A	– Elaborati integranti il progetto a base di gara.....
Allegato B	– Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi .....
Allegato C	– Cartello di cantiere .....
Allegato D	– Riepilogo degli elementi principali del contratto.....
Allegato E	– Elementi principali della composizione dei lavori .....

## **TITOLO II – Definizione tecnica dei lavori non deducibile da altri elaborati**

### **PARTE SECONDA – SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE**

## PARTE PRIMA

### Definizione tecnica ed economica dell'appalto

#### Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali

#### CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

##### Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento è così individuato:
  - a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: RIFACIMENTO DEL MANTO SINTETICO E OPERE ACCESSORIE DEL CAMPO DA CALCIO SITO ALL'INTERNO DEL C.S. G. FERRARI DI FIORANO MODENESE;
  - b) descrizione sommaria: I lavori consistono nel rifacimento dell'attuale manto sintetico usurato attraverso il ridimensionamento delle misure del campo (sempre secondo normativa LND), la sostituzione del manto sintetico e del suo sottofondo (12 cm superficiali), realizzazione di una nuova pavimentazione in autobloccanti laterali al campo;
  - c) ubicazione: Comune di FIORANO MODENESE (MO), località Fiorano Modenese centro.
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, delle relazioni geologiche, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'art. 1374 del Codice Civile.
5. Anche ai fini dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'art. 66, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)	Codice Unico di Progetto (CUP)
	G82H22000110005

6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
  - a) **Codice dei contratti:** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
  - b) **Regolamento generale:** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell'art. 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino all'emanazione delle linee guida dell'ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti;
  - c) **Capitolato generale:** il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
  - d) **Decreto n. 81 del 2008:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - e) **Stazione appaltante:** il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende

l'Amministrazione aggiudicatrice, l'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell'art. 37 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto;

- f) **Appaltatore**: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'art. 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
- g) **RUP**: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
- h) **D.L.**: l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 101, comma 3 e, in presenza di direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;
- i) **DURC**: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 80, comma 4, del Codice dei contratti;
- l) **SOA**: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'art. 84, comma 1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
- m) **PSC**: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del Decreto n. 81 del 2008;
- n) **POS**: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;
- o) **Costo del lavoro** (anche **CL**): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti e all'art. 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- p) **Costi di sicurezza aziendali** (anche **CS**): i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all'art. 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- q) **Oneri di sicurezza** (anche **OS**): gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'art. 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché all'art. 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014);
- r) **CSE**: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;

## Art. 2. Ammontare dell'appalto e importo del contratto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento, è definito dalla seguente tabella:

		A	B	A+B
		Importo per l'esecuzione dei lavori	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	TOTALE
1	Importo totale "A misura"	€ 510.722,14	€ 5.478,30	<b>€ 516.200,44</b>

- L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui alla tabella del comma 1, colonna A), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito nella colonna B) e non soggetto al ribasso d'appalto ai sensi del combinato disposto dell'art.23 comma 16 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 e dell'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
- Ai fini della determinazione della soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'art. 61 del Regolamento generale, rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza dell'ultima colonna «TOTALE».

## Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto

- Il contratto è stipulato "a MISURA" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera dddd), del Codice dei contratti, nonché degli artt. 43, comma 6, e 184, del Regolamento generale. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
- Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli artt. 32 e 41 del Regolamento generale, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale.
- Il presente appalto "a misura", si intende "chiavi in mano" e comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato per la completa realizzazione a perfetta regola d'arte di quanto indicato nei disegni e nelle descrizioni delle opere allegate, anche se non esplicitamente dettagliato, essendo comunque, indipendentemente da ogni riferimento alle singole unità di misura, obbligo dell'Appaltatore di eseguire e fornire l'opera commessa completa "a perfetta regola d'arte" e funzionale con riferimento al progetto allegato e alla destinazione dell'opera.
- Pertanto la determinazione del prezzo da parte dell'Appaltatore tiene conto di tutte le obbligazioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul costo dell'esecuzione dell'opera.
- Si stabilisce inoltre che per la parte di lavoro indicato nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, colonna (A), prevista a corpo negli atti progettuali, i prezzi unitari riportati nell'elenco prezzi unitari hanno efficacia ai soli fini dell'aggiudicazione e l'importo complessivo di gara resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 1, lettera a); allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali, ancorché rettificata, essendo obbligo esclusivo dell'Appaltatore il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
- I prezzi contrattuali dello «Elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 106 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2.
- I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3

8. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per l'Amministrazione.

#### **Art. 4. Categorie dei lavori**

1. Ai sensi degli articoli 60, 61 e 32 comma 7 del D.P.R. 207/2010, dell'art. 3 lett. oo-bis e oo-ter e dell'art.89 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e del Decreto Ministero Infrastrutture e trasporti n. 248 del 10.11.2016 ed in conformità al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente/scorporabile/i come da prospetto che segue:

<b>"CATEGORIE " e "LAVORI"</b>	<b>SIOS</b>	<b>CLASSIFICA</b>	<b>TOTALE (lavori + oneri)</b>	<b>%</b>	<b>DI CUI LAVORI  (al netto degli oneri)</b>	<b>DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA</b>	<b>Qualificazi one obbligator a</b>	<b>Prevalente/ scorporabile</b>	<b>Subappalto</b>	<b>Avvalimento</b>
<b>OG1</b> Edifici civili e industriali	NO	I	€ 240.554,04	46,601 %	€ 238.075,74	€ 2.478,30	SI	Scorporabile	SI	SI
<b>OS6</b> Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	NO	II	€ 275.646,40	53,399 %	€ 272.646,40	€ 3.000,00	SI	Prevalente	SI	SI
<b>TOTALI</b>			<b>€ 516.200,44</b>	100,00%	€ 510.722,14	€ 5.478,30				

La categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del Certificato di esecuzione lavori di cui all'art. 83 al Regolamento generale. Per l'esecuzione dei lavori è necessario il possesso dell'Attestazione SOA nella categoria di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 90, comma 2, del Regolamento generale;

2. L'importo della categoria prevalente di cui al comma 1, al netto dell'importo delle categorie scorparabili di cui al comma 3, ammonta a **€ 275.646,40 compreso oneri** (con incidenza sul totale del **53,399%**).
3. I lavori appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente, possono, a scelta dello stesso Appaltatore, essere scorparati per essere realizzati da un'impresa mandante oppure realizzati da un'impresa subappaltatrice alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale, se sono indicati come da subappaltare in sede di offerta.

### **Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili**

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli artt. 43, commi 6 e 8, e 184 del Regolamento generale e all'art. 38 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella:

<i>n.</i>	<i>categ.</i>	<i>Descrizione delle categorie (e sottocategorie disaggregate) di lavorazioni omogenee</i>	<i>Lavori « 1 » (L)</i>
<b>CAMPO PRINCIPALE</b>			<b>€ 510.722,14</b>
1	OG1	Opere edili – Movimenti terra	€ 25.792,00
2	OG1	Opere edili - Demolizioni	€ 115.650,80
3	OS6	Opere edili - Drenaggi	€ 3.900,00
4	OS6	Opere edili – Sottofondi	€ 71.387,94
5	OS6	Opere edili – Sistema manto erba sintetica	€ 268.646,40
7	OS6	Opere edili – Arredi/Recinzioni	€ 9.200,00
9	OG1	Opere edili – Pavimentazioni	€ 16.145,00
<b>TOTALE</b>			<b>€ 510.722,14</b>

2. Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione contabile ai sensi dell'art. 22.
3. I lavori individuati al comma 1, nr. 8-12-13-14-18-19-20, devono essere eseguiti da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37.

## **CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### **Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto**

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice Civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d'appalto.

### **Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
  - a) il Capitolato generale d'appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
  - b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
  - c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nell'allegato «A», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
  - d) l'Elenco dei prezzi unitari come definito all'art. 3;
  - e) il PSC, nonché le proposte integrative di cui all'art. 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal Coordinatore per la sicurezza;
  - f) il POS;
  - g) il cronoprogramma di cui all'art. 40 del Regolamento generale;
  - h) le polizze di garanzia di cui agli artt. 35 e 37.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
  - a) il Codice dei contratti;
  - b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
  - c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
  - a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
  - b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente a quanto previsto dall'art. 3, comma 3;
  - c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

### **Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

### **Art. 9. Modifiche dell'operatore economico appaltatore**

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore, o altra condizione di cui all'art. 110, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo art. 110, commi 3, 4, 5 e 6.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice dei

contratti.

3. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'art. 48, comma 19, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

### **Art. 10. Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere**

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La D.L. ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

### **Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli artt. 16 e 17 del Capitolato generale d'appalto.
3. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle nuove «Norme tecniche per le costruzioni». approvate con il D.M. del 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018).

### **Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini**

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante, i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante, i valori in cifra assoluta, ove non diversamente

specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

### **CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE**

#### **Art. 13. Consegna e inizio dei lavori**

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la D.L. fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a **5 (cinque)** giorni e non superiore a **15 (quindici)** giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. **E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto**, ai sensi dell'art. 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la D.L. provvede in via d'urgenza, su autorizzazione del RUP, e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'art. 41 prima della redazione del Verbale di consegna di cui al comma 1, e ne comunica l'esito alla D.L.. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il Verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.
6. L'Appaltatore, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in alternativa, l'attestazione di liberatoria circa l'avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato, rilasciata dall'autorità militare competente, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, in quanto applicabile. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta:
  - a) la sospensione immediata dei lavori;
  - b) la tempestiva integrazione del PSC e dei POS, con la quantificazione dell'importo stimato delle opere di bonifica bellica necessarie;
  - c) l'acquisizione del parere vincolante dell'autorità militare competente in merito alle specifiche regole tecniche da osservare, con l'adeguamento dei PSC e dei POS ad eventuali prescrizioni delle predette autorità;
  - d) l'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell'art. 91, comma 2-bis, del Decreto 81/2008, ad opera di impresa in possesso dei requisiti di cui all'art. 104, comma 4-bis, dello stesso Decreto 81/2008, iscritta nell'Albo istituito presso il Ministero della difesa ai sensi dell'art. 2 del d.m. 11 maggio 2015, n. 82, nella

categoria B.TER in classifica d'importo adeguata. Se l'Appaltatore è in possesso della predetta iscrizione, le operazioni di bonifica possono essere affidate allo stesso, ai sensi dell'art. 38, in quanto compatibile, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti.

7. L'Appaltatore, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dalla D.L. la relazione archeologica definitiva della competente Soprintendenza archeologica, ai sensi dell'art. 25 del Codice dei contratti, con la quale è accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico o, in alternativa, sono imposte le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.
8. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia al D.M. del ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7/03/2018

#### **Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori**

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **90 (novanta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. L'intervento dovrà essere realizzato da Giugno ad Agosto 2023 durante la pausa delle attività sportive.
3. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
4. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.

#### **Art. 15. Proroghe e differimenti**

1. Se l'Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'art. 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno **45 (quarantacinque)** giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto art. 14.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata oltre il termine di cui al comma 1, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata alla D.L., la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della D.L..
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro **30 (trenta)** dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere della D.L. se questi non si esprime entro **10 (dieci)** e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della D.L. se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'art. 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.
7. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia al D.M. del ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7/03/2018

#### **Art. 16. Sospensioni ordinate dalla D.L.**

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la D.L. d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito

- verbale sentito l'Appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lettera c), e comma 2, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all'Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
    - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
    - b) l'adeguata motivazione a cura della D.L.;
    - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
  3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli artt. 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.
  4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
  5. Non appena cessate le cause della sospensione la D.L. redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'Appaltatore.
  6. Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'art. 14, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
  7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 19.
  8. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia al D.M. del ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7/03/2018

### **Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP**

1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e alla D.L. ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e alla D.L..
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'art. 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia al D.M. del ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7/03/2018

### **Art. 18. Penali in caso di ritardo**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo **1** per mille (euro **uno** e centesimi **zero** ogni mille) dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
  - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla D.L. per la consegna degli stessi ai sensi dell'art. 13;
  - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall'art. 13, comma 4;
  - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla D.L.;
  - d) nel rispetto dei termini imposti dalla D.L. per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo di cui all'art. 19.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della D.L., immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.
6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il **10 % (dieci per cento)** dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l'art. 21 in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

### **Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore**

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 10, del Regolamento generale, entro **15 (quindici)** giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla D.L. un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla D.L., mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la D.L. si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
  - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
  - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
  - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
  - e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

### **Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione**

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
  - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla D.L. o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
  - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla D.L. o espressamente approvati da questa;
  - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
  - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
  - f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
  - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
  - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla D.L., dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
  - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art. 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'art. 15, di sospensione dei lavori di cui all'art. 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'art. 18, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 21.

### **Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini**

1. L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a **60 (sessanta)** giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 108, comma 4, del Codice dei contratti.
2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'art. 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla D.L. per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

## **CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI**

### **Art. 22. Lavori a misura**

1. La valutazione del lavoro a misura è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a misura, è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all'art. 5, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell'art. 184 del Regolamento generale.
4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'art. 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all'art. 5, comma 1, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
6. Tutti i materiali che devono essere approvati, quindi accettati dalla D.L. e/o che richiedono una certificazione preventiva non possono essere posti in opera e per tanto le relative lavorazioni non possono essere contabilizzate e annotate sul registro di contabilità.
7. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all'art. 184 del Regolamento generale, per il cui accertamento della regolare esecuzione sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all'art. 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla D.L.. Tuttavia, la D.L., sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell'opera. La predetta riserva riguarda i seguenti manufatti e impianti:
  - a) realizzazione sottofondi e drenaggi campo fino all'approvazione della LND;
  - b) realizzazione sistema manto-intaso fino all'approvazione della LND;
8. Le lavorazioni necessarie a completare l'opera diverse da quelle elencate al punto 7, in assenza della necessaria certificazione anche se ultimate potranno essere ammesse in contabilità con una percentuale massima di avanzamento pari al 98%.

### **Art. 23. Eventuali lavori in economia**

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto è effettuata con le modalità previste dall'art. 179 del Regolamento generale, come segue:
  - a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell'art. 40;
  - b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del lavoro, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità:
  - a) nella misura dichiarata dall'Appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi ai sensi dell'art. 97, commi da 4 a 7 del Codice dei contratti;
  - b) nella misura di cui all'art. 2, comma 6, in assenza della verifica di cui alla lettera a).

### **Art. 24. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera**

1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla D.L..

## **CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA**

### **Art. 25. Anticipazione del prezzo**

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare e compensare secondo le modalità e le disposizioni contenute nella norma richiamata.
2. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 29, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
  - a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
  - b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
  - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
  - d) per quanto non previsto trova applicazione l'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.
5. La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

### **Art. 26. Pagamenti in acconto**

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli artt. 22, 23, 24 e 25, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungono, un importo **non inferiore al 50%** dell'importo contrattuale, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli artt. 188 e 194 del Regolamento generale.
2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
  - a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'art. 2, comma 3;
  - b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'art. 5, colonna OS;
  - c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'art. 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
  - d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Entro **45 (quarantacinque)** giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
  - a) la D.L. redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .....» con l'indicazione della data di chiusura;

- b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'art. 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'art. 26, comma 2.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi **30 (trenta)** giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a **45 (quarantacinque)** giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
  6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'art. 28. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

### **Art. 27. Pagamenti a saldo**

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro **45 (quarantacinque)** giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla D.L. e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di **30 (trenta)** giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'art. 27, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro **90 (novanta)** giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.
5. Fermo restando quanto previsto all'art. 29, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
  - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
  - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
  - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

7. L'Appaltatore e la D.L. devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

### **Art. 28. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti**

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
  - a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'art. 53, comma 2; ai sensi dell'art. 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
  - b) agli adempimenti di cui all'art. 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
  - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
  - d) ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'art. 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro **15 (quindici)** giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'art. 52, comma 2.

### **Art. 29. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo**

1. Non sono dovuti interessi per i primi **45 (quarantacinque)** giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del Certificato di pagamento ai sensi dell'art. 27, e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il Certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi **60 (sessanta)** giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'art. 27, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E' facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il **15% (quindici per cento)** dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi **60 (sessanta)** giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
5. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'art. 28, comma 3, per

causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

### **Art. 30. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo**

1. I prezzi dell'offerta si intendono fissi ed invariabili.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere a) del D.Lgs. 50/2016, si applica la revisione prezzi.
3. Al fine della revisione prezzi si applicano le norme vigenti tempo per tempo.
4. Qualora non siano in vigore norme specifiche per la revisione prezzi per gli appalti di lavoro, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà; E' esclusa la revisione prezzi dei lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
5. La revisione prezzi si applica dietro formale richiesta da parte dell'Appaltatore; a tal fine l'Appaltatore deve esibire al committente e al direttore lavori la prova della effettiva variazione con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni rispetto a quanto documentato dallo stesso al momento dell'offerta. Nell'istanza di adeguamento compensativo l'Appaltatore deve indicare i materiali da costruzione per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni e la sua incidenza quantitativa.

### **Art. 31. Anticipazione del pagamento di taluni materiali**

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

### **Art. 32. Cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

## **CAPO 6. E GARANZIE E ASSICURAZIONI**

### **Art. 33. Garanzia provvisoria**

1. L'offerta di gara deve essere corredata da una garanzia fideiussoria denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento dell'importo a base d'appalto comprensivo degli oneri di sicurezza, da prestare, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione secondo le modalità previste dall'art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 e dalle disposizioni di gara.
2. La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo Schema tipo "Scheda tecnica 1.1 / 1.1.1 approvato con Decreto Ministro Sviluppo economico 19 Gennaio 2018 n.31.

### **Art. 34. Garanzia definitiva**

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'art. 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, in conformità all'art. 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli artt. 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

9. La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo Schema tipo "Scheda tecnica 1.2 / 1.2.1 approvato con Decreto Ministro Sviluppo economico 19 Gennaio 2018 n.31.
10. Si richiama tutto quanto previsto dall'art. 103 del D,lgs. N. 50/2016

### **Art. 35. Riduzione delle garanzie**

1. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, come richiamato dall'art. 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria di cui all'art. 34 e l'importo della garanzia definitiva di cui all'art. 35 sono ridotti:
  - a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008 oppure ISO 9001:2015, di cui agli artt. 3, comma 1, lettera mm), e 63 del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum);
  - b) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
  - c) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla lettera a) che è cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste.
3. Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:
  - a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;
  - b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'art. 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all'obbligo di cui all'art. 63, comma 3, del Regolamento generale.
5. Il possesso del requisito di cui al comma 1, è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'art. 63, comma 3, del Regolamento generale o da separata certificazione ai sensi del comma 1.
6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l'attestazione SOA in classifica II.

### **Art. 36. Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore**

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'art. 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per

danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004 (in via transitoria e fino all'approvazione dei nuovi schemi tipo).
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere:
  - A) alla sezione A - prevedere una somma assicurata, così distinta:
    - partita 1) “Opere” - per le opere oggetto del contratto: somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'IVA al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3),
    - partita 2) “Opere preesistenti”: somma assicurata non inferiore a euro 500.000,00
    - partita 3) “Demolizioni e sgomberi”: somma assicurata non inferiore a euro 500.000,00
  - B) alla sezione B - Responsabilità Civile per danni causati a Terzi (R.C.T.) e verso prestatori d'opera (RCO), a copertura dei rischi di danni cagionati a terzi (per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) nonché di eventuali infortuni di propri prestatori d'opera, verificatisi nell'espletamento dell'Appalto, deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad € 500.000,00 e prevede altresì:
    - a. rischi derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività oggetto dell'Appalto, comprese le attività accessorie e complementari a quelle principali e prevalenti;
    - b. i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici;
    - c. ricomprende la responsabilità dell'Appaltatore per fatto di qualsiasi persona che presti, a qualsiasi titolo, la propria opera nell'espletamento delle attività previste dal presente appalto;
    - d. ricomprende nel novero dei terzi:
      - titolari e/o dipendenti di imprese che svolgono per conto dell'Assicurato attività complementari quali: lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo di tutto quanto necessario all'attività dichiarata, carico, scarico, consegna e/o prelievo di merci e materiali;
      - progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti, legali e professionisti in genere nonché rispettivi dipendenti o addetti;
      - i titolari e/o dipendenti delle imprese subappaltatrici limitatamente a morte o lesioni personali sofferte in relazione allo svolgimento di attività connesse all'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo e dai contratti discendenti.

4. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
5. Le garanzie di cui ai commi 3, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art. 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
6. Nell'ipotesi in cui sia previsto un periodo di garanzia dopo l'ultimazione dei lavori, alla data dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione la polizza assicurativa di cui al comma 3 "A" è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
7. Alla polizza indennitaria decennale si applica la disciplina di cui ai commi 5 e 6.

## **CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

### **Art. 37. Variazione dei lavori**

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 43, comma 8, del Regolamento generale e dall'art. 106 del Codice dei contratti.
2. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
3. Per tutte le altre ipotesi si fa riferimento all'art. 106 del D.Lgs.n.50/2016.
4. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del PSC di cui all'art. 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'art. 44, nonché l'adeguamento dei POS di cui all'art. 45.
5. Se la variante comporta la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 16 e 17.

### **Art. 38. Varianti per errori od omissioni progettuali**

1. Ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
2. Si applica art.106 del D.Lgs. n.50/2016.
3. Si rinvia al D.M. Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7-3-2018.

### **Art. 39. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi**

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'art. 3, comma 3.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:
  - a) dal prezzario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,
  - b) raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
  - c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
3. Sono considerati prezzari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorità:
  - a) prezzari regionali, ove esistenti;
  - b) prezzario per impianti sportivi;
4. I nuovi prezzi di cui al comma 2) sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento, ed approvati dal Responsabile del Procedimento.
5. Tutti i nuovi prezzi di cui al comma 2 sono soggetti al ribasso d'asta con esclusione dei costi per la sicurezza.

6. In particolare, qualora i nuovi prezzi siano ricavati da nuove analisi, il totale dei costi (materiali +manodopera +noli +trasporti) sarà maggiorato di una percentuale non superiore al 13,00.% per spese generali e, infine, si aggiungerà la percentuale del 10% per utili dell'Appaltatore o comunque la percentuale indicata in sede di offerta.
7. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

## **CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### **Art. 40. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza**

1. Ai sensi dell'art. 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
  - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
  - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
  - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
  - d) il DURC, ai sensi dell'art. 53, comma 2;
  - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'art. 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
  - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'art. 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere al CSE il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'art. 31 e all'art. 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:
  - a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'art. 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'art. 44;
  - b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'art. 45.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
  - a) dall'Appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
  - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
  - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più

imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'art. 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
  - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'Appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'art. 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'art. 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
  - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all'art. 46, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
- 6. Il PSC è stato redatto in considerazione delle normative vigenti per il contenimento del contagio da COVID19. In base alla normativa vigente a inizio dell'appalto, sarà cura del CSE l'aggiornamento di tutta la documentazione necessaria, compresa l'eventuale modifica dei rispettivi oneri o eliminazione degli stessi (qualora fosse finito il periodo emergenziale o modificata la normativa di riferimento).**

#### **Art. 41. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere**

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'art. 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore è obbligato:
- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
  - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli artt. da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
  - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
  - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
5. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'art. 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli artt. 43, 44, 45 o 46.

#### **Art. 42. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)**

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'art. 2, comma 1, lettera b), del

presente Capitolato speciale.

2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:

- a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
- b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 44.

3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell'art. 48, commi 27 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:

- a) ad adeguare il PSC, se necessario;
- b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

### **Art. 43. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento**

1. L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

- a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
- b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

5. Il PSC è stato redatto in considerazione delle normative vigenti per il contenimento del contagio da COVID19. In base alla normativa vigente a inizio dell'appalto, sarà cura del CSE l'aggiornamento di tutta la documentazione necessaria, compresa l'eventuale modifica dei rispettivi oneri.

### **Art. 44. Piano operativo di sicurezza (POS)**

1. L'Appaltatore, entro **30** giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla D.L. o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi

- di cui agli artt. 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
  3. L'Appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'art. 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'art. 41, comma 4.
  4. Ai sensi dell'art. 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'art. 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
  5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'art. 43.

### **Art. 45. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza**

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'art. 105, comma 17 del Codice dei contratti, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

## **CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

### **Art. 46. Subappalto**

1. L'appaltatore in sede di gara dovrà indicare le lavorazioni che intende affidare in subappalto. Ogni eventuale subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione Appaltante nel rispetto dei presupposti, delle prescrizioni e delle procedure di cui alla vigente normativa in materia, in particolare dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e previa acquisizione del DURC emesso dallo Sportello Unico Previdenziale.
2. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016.
3. Il contratto di subappalto dovrà contenere in allegato l'elenco dei prezzi delle lavorazioni affidate, e dovrà evidenziare un ribasso non superiore al venti per cento dei prezzi risultanti dall'aggiudicazione, nonché dovrà evidenziare che gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto siano corrisposti senza alcun ribasso, così come previsto dall'art. 105 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.e i.
4. Secondo le disposizioni del comma 2 art. 105 del D.Lgs 50/2016 l'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
5. La stazione appaltante provvede al rilascio delle autorizzazioni per i subappalti e per i cottimi nei tempi previsti dal comma 18 dell'art.105 D.Lgs 50/2016.

### **Art. 47. Responsabilità in materia di subappalto**

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. La D.L. e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai

sensi dell'art. 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Fermo restando quanto previsto all'art. 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell'art. 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica l'art. 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
6. Ai sensi dell'art. 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell'art. 47 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

#### **Art. 48. Pagamento dei subappaltatori**

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto al primo periodo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti:
  - a) quando il subappaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa, come definita dall'art. 3, comma 1, lettera aa), del Codice dei contratti;
  - b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
2. L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
  - a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell'art. 53, comma 2;
  - b) all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 3, relative al subappaltatore;
  - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
  - d) alle limitazioni di cui agli artt. 52, comma 2 e 53, comma 4.
3. Se l'Appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'Appaltatore non adempie a quanto previsto.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
  - a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'art. 47, comma 4, lettera b);
  - b) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento generale, al fine della

- verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all'art. 47, comma 2, lettera b), numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato «B» al predetto Regolamento generale.
5. Ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'art. 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'Appaltatore principale.
  6. Ai sensi dell'art. 1271, commi secondo e terzo, del Codice Civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
    - a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;
    - b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della D.L., del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'Appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
    - c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera a) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
    - d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'Appaltatore.
  7. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 6, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'art. 1262, primo comma, del Codice Civile.

## **CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

### **Art. 49. Accordo bonario**

1. Ai sensi dell'art. 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26 del Codice dei contratti.
2. La D.L. trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserva di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata.
3. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e l'Appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.
3. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'Appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all'impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'Appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell'art. 51.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell'art. 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice Civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto Appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

### **Art. 50. Definizione delle controversie**

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'art. 50 e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Modena ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

### **Art. 51. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
  - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
  - b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
  - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi degli artt. 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli artt. 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale.
3. In ogni momento la D.L. e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'art. 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli artt. 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'art. 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'art. 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera

di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

### **Art. 52. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)**

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante.
3. Ai sensi dell'art. 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione.
4. Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento generale e dell'art. 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
  - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
  - b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli artt. 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;
  - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;
  - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli artt. 27 e 28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Fermo restando quanto previsto all'art. 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

### **Art. 53. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori**

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
  - a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
  - b) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice dei contratti;
  - c) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
  - d) la nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all'art. 21, i seguenti casi:
  - a) inadempimento alle disposizioni della D.L. riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli artt. 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla D.L., dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
  - d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
  - e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
  - g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
  - h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del Decreto n. 81 del 2008;
  - i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
  - l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla D.L., contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la D.L. e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
4. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'Appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;
  - b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
    - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
    - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
    - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

5. Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli artt. 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
6. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'art. 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendono necessari lavori suppletivi che eccedono il 15% (quindici per cento) dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

## **CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

### **Art. 54. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione**

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore la D.L. redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la D.L. procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla D.L., fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'art. 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'art. 56.
4. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non ha consegnato alla D.L. le certificazioni e i collaudi tecnici specifici di cui all'art. 22 comma 6 lett. a), dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La D.L. non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'art. 28.

### **Art. 55. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione**

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
3. Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 237 del Regolamento generale.
4. Ai sensi dell'art. 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'art. 205, comma 5, periodo quarto o quinto, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all'Appaltatore.
5. Finché non sia avvenuta l'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

### **Art. 56. Presa in consegna dei lavori ultimati**

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'art. 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla D.L..
2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3. L'Appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della D.L. o per mezzo del RUP, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'art. 55, comma 3.

## **CAPO 12. NORME FINALI**

### **Art. 57. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore**

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
  - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla D.L., in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla D.L. tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del Codice Civile;
  - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
  - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;
  - d) Per quanto riguarda le parti strutturali delle torri faro, coinvolge esclusivamente la porzione fondale degli stessi e contiene, per la parte in elevazione, valutazioni di puro predimensionamento propedeutico all'analisi. Sarà onere del costruttore aggiudicatario produrre e fornire, ad integrazione/completamento dell'autorizzazione sismica già sviluppata con parere favorevole per la parte suddetta, la documentazione integrativa, completa di sviluppi e dettagli costruttivi della porzione strutturale in elevazione, comprendente l'elemento palo stesso, le strutture di collegamento e i corpi illuminanti.
  - e) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato, acciaio per c.a. e qualsiasi altra struttura portante (es. acciaio, muratura, legno lamellare, legname, ecc.), nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare e conservare i prelievi come prescritto dal DM. 14/01/2008 e dalla relativa circolare esplicativa. Tutti i prelievi destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi dovranno essere effettuati in contraddittorio e appositamente verbalizzati;
  - f) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
  - g) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
  - h) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della D.L., comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
  - i) la concessione, su richiesta della D.L., a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che

per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

- j) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- k) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- l) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla D.L., per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla D.L., prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- m) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- n) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di D.L. e assistenza;
- o) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della D.L. i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- p) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato (1% della fornitura per pavimenti e rivestimenti), per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente documento o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale. Inoltre dovranno essere consegnati i materiali per tinteggiature nella misura di almeno 15 (quindici) kg per smalti e vernici e 50 (cinquanta) litri per tinteggiature murali. L'Appaltatore dovrà immagazzinare i materiali di rispetto nei locali indicati dalla Direzione Lavori o dalla Stazione Appaltante;
- q) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della D.L.; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- r) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- s) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- t) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della D.L., presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
- u) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
- v) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

- w) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
  - x) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
  - y) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
  - z) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'Appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
- a1) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
2. Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
  3. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
  4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile determinata con le modalità di cui all'art. 24, comma 3.
  5. L'Appaltatore è altresì obbligato:
    - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
    - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla D.L., subito dopo la firma di questi;
    - c) a consegnare alla D.L., con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla D.L. che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
    - d) a consegnare alla D.L. le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla D.L..
  6. L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla D.L. su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della D.L., l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa D.L..
  7. L'Appaltatore deve produrre alla D.L. un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della D.L.. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
  8. Nominare il Direttore tecnico di cantiere (Ingegnere o Architetto abilitato all'esercizio della professione) e comunicarlo al Committente, al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza

in fase di esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

9. Disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo.
10. Disporre in cantiere un recapito telefonico, mail di cantiere e telefax funzionante durante le ore d'ufficio, così da consentire le comunicazioni e le ordinazioni urgenti della Direzione Lavori al Direttore di Cantiere incaricato.
11. Sarà cura dell'Appaltatore documentarsi sui tempi di rilascio delle autorizzazioni da parte degli Enti (ENEL, Telecom, Azienda erogatrice del Gas, Acqua e dei servizi di fognatura, Comune, ecc.) per tenerne debitamente conto nella programmazione dei lavori al fine di garantire il rispetto dei tempi di esecuzione degli stessi.
12. Gli oneri derivanti dal prosciugamento, pulizia ed il mantenimento delle condizioni di salubrità di locali con presenza di acqua e fanghi (cunicolo interrato) provenienti da infiltrazioni d'acqua.
13. Eseguire l'accumulo provvisorio in area idonea interna all'area scolastica del terreno proveniente dagli scavi e la successiva stesura nelle zone verdi lasciate libere dai fabbricati, con le modalità che verranno impartite dalla Stazione Appaltante.
14. L'Appaltatore si impegna ad effettuare le lavorazioni che prevedono la sospensione totale dell'energia elettrica nei periodi di tempo richiesti dalla Stazione Appaltante, per evitare al minimo la sospensione delle attività didattiche nel campus. In ogni caso tali lavorazioni dovranno essere effettuate solo successivamente a una comunicazione scritta da parte dell'Impresa alla Direzione Lavori ed esclusivamente con il benestare della Direzione Lavori stessa. Se richiesto dalla Stazione Appaltante e/o dalla Direzione Lavori tali lavori dovranno essere eseguiti anche nei giorni festivi senza alcuna maggiorazione dei compensi già previsti.
15. L'Appaltatore è responsabile della protezione e conservazione di tutte le opere, apparecchiature, sistemazioni cortilive, a verde, arboree, ecc... esistenti in cantiere non interessate dai lavori durante l'intero svolgimento dell'opera e dovrà pertanto predisporre tutte le necessarie protezioni ed assumersi ogni onere e cautela ai fini della loro salvaguardia e per la necessaria sicurezza nelle lavorazioni. A tale riguardo si evidenzia l'esistenza nell'area di cantiere di:
  - sottoservizi pubblici (fogne, sia nera che bianca).
16. Provvedere a proprie cure e spese a creare le condizioni operative atte a consentire la posa delle reti interrate fino all'interno dei locali interessati. L'Appaltatore dovrà consentire l'accesso al cantiere ed adeguare il proprio programma dei lavori per agevolare l'intervento dell'Impresa nominata dalla Stazione Appaltante e/o Ente erogatore del servizio, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, senza che questo costituisca oggetto di richiesta di maggiori compensi o di dilatazione dei tempi contrattuali. A tale scopo l'Appaltatore dovrà prendere contatto con l'Impresa incaricata ad effettuare i lavori per programmare l'intervento in modo da non rallentare l'esecuzione delle lavorazioni previste in contratto.
17. Consentire l'accesso alla ditta nominata dalla Stazione Appaltante per la fornitura e posa delle finiture e degli arredi dei locali interni ai fabbricati oggetto di appalto.
18. Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ai locali medesimi. L'uso anticipato dei locali non costituisce consegna dell'opera alla Stazione Appaltante. Entro un mese dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
19. Fornire e porre in opera, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, targhette di identificazione, cartelli di istruzione o segnalazione, relativi a percorsi, usi e informazioni sugli impianti eseguiti e previsti anche dalle vigenti norme di prevenzione incendi e di abbattimento delle barriere architettoniche.

20. L'appaltatore è tenuto a visitare per presa di conoscenza il giornale dei lavori tutte le volte che gli verrà richiesto dalla Direzione Lavori e comunque con cadenza settimanale. Le prescrizioni dettate dalla Direzione Lavori riportate sul giornale dei lavori, debitamente visitate dall'Appaltatore sono immediatamente esecutive.
21. Produrre, a lavori ultimati, sia su supporto cartaceo che magnetico una planimetria quotata ed aggiornata degli immobili sui quali è stato effettuato l'intervento, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento.
22. L'Appaltatore dovrà consentire l'accesso al cantiere ed adeguare il proprio programma dei lavori per permettere eventuali interventi di manutenzione alla centrale termica a servizio del plesso scolastico da parte dell'Impresa nominata dalla Stazione Appaltante e/o Ente erogatore del servizio, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, senza che questo costituisca oggetto di richiesta di maggiori compensi o di dilatazione dei tempi contrattuali. A tale scopo l'Appaltatore dovrà prendere contatto con l'Impresa incaricata ad effettuare i lavori per programmare l'intervento in modo da non rallentare l'esecuzione delle lavorazioni previste in contratto.
23. L'appaltatore è obbligato a conferire i rifiuti derivanti dalle demolizioni ad un impianto autorizzato al recupero e a presentare alla Direzione Lavori, in sede di emissione di ciascuno stato d'avanzamento lavori, copia conforme dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti debitamente vidimati dall'impianto di recupero e attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso.
24. L'appaltatore è obbligato a mettere in opera prodotti da costruzione dotati di marcatura CE ed a fornire alla Direzione Lavori le Dichiarazioni di Prestazione in conformità alle disposizioni introdotte con il Regolamento (UE) n.305/2011.

### **Art. 58. Oneri speciali a carico dell'appaltatore**

1. L'Appaltatore, oltre agli obblighi ed oneri generali e specifici riportati negli altri articoli del presente documento, ha in aggiunta e specificatamente, i seguenti oneri ed obblighi particolari e speciali. L'Appaltatore, nel formulare l'offerta, deve attentamente considerare tali obblighi ed oneri e tenerne debito conto nel formulare il prezzo. L'Appaltatore dovrà in particolare:
  - a) richiedere ed ottenere tutte le autorizzazioni per l'eventuale occupazione di suolo pubblico, se necessario per l'esecuzione delle opere pagandone gli eventuali oneri.
  - b) l'Appaltatore dovrà tenere conto, nel formulare l'offerta, che i tempi per l'esecuzione delle opere del presente appalto, fissati nel bando di gara ed illustrati in dettaglio nel presente documento devono essere rispettati rigorosamente, pertanto l'Appaltatore dovrà fare ricorso, se sarà necessario, a turni straordinari di lavoro e lavoro festivo, nonché dotarsi di un numero adeguato di macchinari, attrezzature, mezzi d'opera, maestranze, per poter operare in parallelo sui corpi di fabbrica oggetto dei lavori. Nel caso di ritardi sulle date di ultimazione dei lavori la Stazione Appaltante applicherà le penali contrattuali ma si riserva sin d'ora di addebitare all'Appaltatore ogni maggior danno che la Stazione Appaltante stessa potrà eventualmente sopportare per rallentamenti, fermi, intralci dei cantieri di altre imprese, per intralci alla viabilità pubblica, per ritardi nell'avvio degli appalti delle altre opere di completamento escluse dal presente appalto, per ritardato utilizzo dei locali. L'Appaltatore dovrà quindi, nel formulare l'offerta, valutare attentamente tutti questi oneri, obblighi e soggezioni, che vanno ad integrare ed a sommarsi agli altri oneri ed obblighi del presente articolo ed a tutti quelli riportati ai vari articoli del presente documento.
  - c) L'appaltatore sarà tenuto a realizzare quanto proposto con l'offerta tecnica a sua cura e spese senza alcun oneri per l'Amministrazione.
  - d) applicare e fare applicare integralmente, per i dipendenti occupati nella realizzazione delle opere, tutte le disposizioni contenute nel C.C.N.L. in funzione del tempo e della località in cui si svolgono i lavori. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda

da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

2. È inoltre fatto obbligo dell'Appaltatore di presentare, prima dell'inizio dei lavori, e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed infortunistici.
3. Al fine di ottenere un più diretto e coordinato controllo degli adempimenti contributivi sopra definiti, nell'interesse della Stazione Appaltante, che, in tale modo, rende più efficace e tempestiva l'azione dei suoi organi e nell'interesse dell'Appaltatore per una più veloce procedura di accertamento preliminare all'emissione dei certificati di pagamento, l'Appaltatore rinuncia alla facoltà di accentramento dei versamenti contributivi, obbligandosi ad aprire posizioni contributive specifiche INPS per l'appalto di cui trattasi presso gli Enti della Regione Emilia Romagna. Per quanto riguarda la posizione assicurativa INAIL, la denuncia dei relativi versamenti saranno effettuati dall'Appaltatore nella sede di provenienza.
4. L'Appaltatore, inoltre, è tenuto a:
  - a) predisporre e mettere a disposizione della Stazione Appaltante e della Direzione Lavori, l'elenco della mano d'opera in cantiere con l'individuazione della provincia di residenza e della Ditta di appartenenza;
  - b) tenere conto di quanto previsto e fatto obbligo in merito a subappalto e certificazioni;
  - c) attivare quanto necessario affinché siano deviate tutte le canalizzazioni di qualsiasi tipo (compresi, a titolo esemplificativo, cavi elettrici e telefonici, condotte d'acqua, gas, fognature, ecc.), nonché le linee aeree elettriche e telefoniche, con le relative palificazioni, che verranno a trovarsi nell'area di sedime; dovrà altresì predisporre tutte le azioni necessarie al mantenimento in esercizio dei sottoservizi, anche con apprestamenti provvisori, al fine di garantire la continuità del servizio agli utenti;
  - d) verificare tutte le interferenze con reti e manufatti interrati di qualsiasi forma e natura, che possano interferire con i lavori di scavo o con le opere strutturali e predisporre tutte le azioni atte ad eliminarle, senza che ciò possa determinare richieste di maggiori oneri o ritardi nell'esecuzione dei lavori; dovrà inoltre garantire, durante l'esecuzione dei lavori e dopo l'ultimazione degli stessi, il regolare deflusso delle acque superficiali e/o reflui esistenti allo stato di fatto;
  - e) provvedere alla predisposizione e all'inoltro agli enti competenti delle domande necessarie per lo spostamento provvisorio o definitivo delle reti interferenti e coadiuvare la Stazione Appaltante nella stipula delle opportune convenzioni con i proprietari di quelle canalizzazioni e di quei cavi che, ai fini dell'utenza dei servizi pubblici, dovranno essere sistemati e/o rimossi in modo tale da non interferire con le opere da realizzare. Sono a suo totale carico tutte le spese e i costi necessari all'esecuzione di tali lavori;
  - f) predisposizione degli elaborati strutturali e della specifica modulistica per la presentazione della pratica di autorizzazione sismica presso il Servizio Gestione Territoriale del Comune di Modena ai sensi dell'art.11 della L.R. n.19/2008;
  - g) rilasciare la dichiarazione di conformità alle norme legislative e tecniche ai sensi del D.M. 37/08 in tutti i casi previsti dalla stessa, complete di disegni, certificazioni dei costruttori, relazioni sui materiali impiegati e impianti realizzati;
  - h) predisposizione della documentazione necessaria per la richiesta, da parte della Stazione Appaltante, dei certificati di abitabilità o agibilità delle opere;
  - g) Si considerano inclusi nella fornitura a carico dell'Appaltatore gli oneri conseguenti al reperimento ed alla stesura delle dichiarazioni di conformità e corretta posa e degli elaborati grafici di supporto (as built) senza derivazione di nuovi o maggiori oneri a carico della Stazione Appaltante.
  - h) consegnare, successivamente alla chiusura del cantiere di quanto fornito dall'Appaltatore, i certificati e la documentazione relativa ai materiali forniti dall'Appaltatore, i manuali d'uso e di manutenzione delle opere e delle apparecchiature in ordine all'ottenimento del certificato di collaudo provvisorio.
  - i) consegnare la documentazione relativa a strutture, componenti, impianti e attrezzature, unitamente a calcoli, certificazioni, garanzie, modalità d'uso e di manutenzione e quanto altro necessario per la relativa gestione e manutenzione, nonché redigere il Piano di Manutenzione dell'opera in conformità all'art.38 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
  - j) mettere a disposizione esperti, alla consegna dell'opera ultimata, per l'istruzione degli incaricati dalla Stazione Appaltante per l'avvio e il regolare funzionamento degli impianti.
5. Dovranno inoltre essere esposte rappresentazioni grafiche del progetto finale, al fine di garantire una comunicazione completa delle opere in corso e del loro progredire.

6. L'appaltatore ha l'onere di attestare con adeguata certificazione rilasciata da laboratorio ufficiale, la rispondenza dei componenti alle specifiche ed agli elaborati di contratto e, se richiesto dalla Direzione Lavori, anche prima della posa in opera del componente stesso. L'Appaltatore ha l'obbligo di prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire, presso un laboratorio o istituto qualificato, tutte le prove previste dal presente documento, dagli elenchi prezzi ed ai capitolati tecnici facenti parte del presente progetto. Qualora un componente sia sprovvisto di certificazione ufficiale, corrispondente in tipologia e dimensioni al caso in oggetto, è onere dell'Appaltatore provvedere a fare eseguire presso laboratori autorizzati, a proprie spese, le necessarie prove di qualificazione del componente stesso, consegnando alla Direzione Lavori i relativi certificati. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si elencano i principali componenti per cui occorre esibire le campionature e le certificazioni:
- materiali da costruzione quali calcestruzzi, acciai, cementi, malte, ecc....
  - pavimenti e rivestimenti interni ed esterni;
  - tubazioni per fognature e reti impiantistiche (es. pvc, polietilene, ecc...);
  - caditoie e pozzetti;
  - componenti impiantistiche meccaniche (es. tubazioni, ecc..), elettriche (es. corpi illuminanti, tubazioni, quadri, ecc..) e speciali.
7. I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre essere conformi alla specifica normativa del capitolato speciale d'appalto nonché degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI, CIG, DIN, UNCSAL, e le altre norme tecniche italiane ed europee adottate dalla vigente legislazione.
8. L'appaltatore ha l'onere di operare la preventiva campionatura con adeguato anticipo di almeno 60 gg. di componenti, materiali, impianti ed accessori, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle norme di accettazione, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione Lavori. I campioni e le relative documentazioni accettati e controfirmati dal Direttore dei Lavori e dal rappresentante dell'Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo nei locali messi a disposizione della Stazione Appaltante da parte dell'Appaltatore medesimo. Le campionature dei materiali ai fini dell'accettazione dei materiali ai sensi dell'art 15 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. 145/2000 dovrà essere effettuata nella misura di minimo 3 (tre) campioni.
9. L'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione e fornitura di tutti i modelli e campioni di opere, di materiali e di forniture che la Stazione Appaltante riterrà necessari. L'approntamento dei modelli e campioni deve avvenire in tempi tali da permettere un successivo ragionevole tempo per commenti ed osservazioni da parte della Stazione Appaltante.
10. La conservazione fino al Collaudo Finale, in appositi locali, dei campioni muniti di sigilli a firma sia della Stazione Appaltante che dell' Appaltatore, nei modi più idonei per garantirne l'autenticità.
11. La D.L. si riserva la facoltà di richiedere ulteriori campioni durante l'esecuzione dei lavori.
12. Sarà obbligo dell'Appaltatore prevedere progettualmente e sostenere gli oneri, ricompresi pertanto nell'importo a corpo, della realizzazione di fori circolari, rettangolari, quadrati, nelle murature e nelle strutture, che si rendessero eventualmente necessari in corso d'opera per passaggi impiantistici, anche mediante la realizzazione di eventuali interventi di rinforzo localizzato, per garantire le prestazioni meccaniche richieste agli elementi in questione.
13. Sono comprese e compensate nel prezzo le operazioni di pulizia delle opere al termine dei lavori e prima di qualsiasi consegna anticipata che la Stazione Appaltante dovesse richiedere, da eseguirsi con ausilio di ditte specializzate.
14. I gravami di qualsiasi genere che fossero comunque imposti da Amministrazioni ed Enti nella cui giurisdizione rientrano le opere; le tasse sui trasporti e per contributi di utenza stradale, che per qualsiasi titolo fossero richieste all'Appaltatore in conseguenza delle opere appaltate e dell'esecuzione dei lavori
15. L'osservanza di tutte le leggi, le norme ed i regolamenti vigenti, o che potranno entrare in vigore durante l'esecuzione dei lavori, in materia di lavoro e di mano d'opera; di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dalla legge; di tutte le disposizioni per l'assunzione della mano d'opera attraverso gli Uffici locali a questo preposti e per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e del lavoro. A tutela di quanto sopra è condizione vincolante, per l'emissione dei certificati di pagamento, che l'Appaltatore abbia presentato in precedenza alla Direzione Lavori le polizze di assicurazione contro gli infortuni relative alla mano d'opera impiegata e abbia dimostrato di essere in regola con tutti i versamenti assicurativi, previdenziali ed assistenziali a cui è obbligato

16. L'adozione, per il personale addetto ai lavori e per tutta la durata di questi, di condizioni normative e retributive non diverse né inferiori di quelle previste dai contratti collettivi di lavoro e da eventuali accordi integrativi, in vigore nelle zone dove si svolgono i lavori. Le condizioni dette dovranno essere aggiornate tutte le volte che si verificano, di esse, variazioni economiche e normative. Ugualmente in caso di subappalto, autorizzato dalla Stazione Appaltante, il subappaltatore dovrà osservare il medesimo trattamento nei riguardi del proprio personale e l'Appaltatore rimarrà sempre il solo responsabile di tale osservanza nei confronti della Stazione Appaltante. La non appartenenza dell'Appaltatore alle categorie o associazioni firmatarie dei contratti collettivi o degli accordi di cui sopra, oppure l'eventuale recessione da esse, non lo esime dall'obbligo di osservare i contratti e gli accordi detti
17. Ai sensi dell'articolo 36 bis, comma 3, della Legge n. 248 del 4 agosto 2006, l'Appaltatore è tenuto munire il personale presente in cantiere di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
18. La comunicazione alla Stazione Appaltante, entro i primi 5 (cinque) giorni di ogni mese, di tutti i dati e notizie relativi all'andamento dei lavori, all'impiego della mano d'opera, mezzi ed attrezzature in cantiere
19. Le spese per il risarcimento dei danni di ogni genere, o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili siano stati in qualche modo interessati all'esecuzione dei lavori. Analogo risarcimento dovrà essere corrisposto per beni mobili, impianti, condotte, ecc., il cui uso venga temporaneamente o definitivamente impedito a causa dei lavori dell'appalto
20. La messa a disposizione, entro l'area di cantiere, di uffici per la Direzione Lavori convenientemente illuminati, aerati e riscaldati, muniti di personal computer di adeguate prestazioni, collegamento Internet con casella personale e-mail, telefono, fax, fotocopiatrice, scrivania, tavolo di dimensioni adeguate per la consultazione del progetto, sedie, armadio con chiusura di sicurezza ed un'adeguata superficie di pannelli in legno per appendere alle pareti gli elaborati di progetto, una copia completa del progetto di appalto. Le spese di esercizio degli impianti (telefono fax e collegamento internet incluso), come la manutenzione e pulizia dei locali stessi, faranno carico all'Appaltatore
21. L'approntamento di locali spogliatoio e mensa per le maestranze da mantenere in stato di perfetta agibilità, compresi servizi igienici del tipo chimico nel numero e posizione previste dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al contratto
22. Il riconoscimento della facoltà della Stazione Appaltante, nei casi di giustificata urgenza, di porre, all'Appaltatore, termini perentori entro cui eseguire determinati lavori od opere. L'Appaltatore non potrà rifiutarsi, né avanzare, per tale evenienza, richiesta di speciali indennizzi. Qualora, per le ragioni su esposte dovesse essere necessario il ricorso a più turni lavorativi, si applicherà il disposto di cui all'articolo 27 del Capitolato Generale di Appalto di cui al D.M. 145/2000
23. La provvista, l'eventuale trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica con potenza adeguata, mediante allaccio alla rete pubblica di distribuzione o a mezzo di idonei generatori. Dovrà in ogni momento essere disponibile la quantità di corrente necessaria al funzionamento di tutti i macchinari, impianti ed apparecchiature nel cantiere o comunque dislocati e per l'alimentazione della rete di illuminazione
24. La provvista dell'acqua necessaria per l'esecuzione delle opere, delle prove in corso d'opera e del collaudo dei lavori e di quella ad uso potabile per il cantiere, il personale addetto
25. Le spese per l'adozione di tutte le misure, le difese ed i provvedimenti atti a garantire l'incolumità degli operai, di tutte le persone addette ai lavori e dei terzi, nonché la protezione da eventuali danni di beni pubblici e privati
26. Le spese per l'adozione di tutti gli accorgimenti ed apprestamenti di protezione per non arrecare danno e/o sporcare parti non interessate dalle lavorazioni in essere (es. teli di protezione in tessuto non tessuto o in pvc, ecc..)
27. Le spese per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di Direzione, Sorveglianza e Collaudo giuste le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui al D.Lgs. 09 aprile 2008, n°81 e successivi aggiornamenti (es. D.Lgs. 3 agosto 2009, n°106, ecc...), oltre alle seguenti normative che non risultano abrogate dai D.Lgs. appena citati (es. D.Lgs. 195/2006 – Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici "rumore"; D.P.R. 320/56 – lavori in sottoterraneo; D.P.R. 321/56 – lavori in cassoni in aria compressa; D.P.R. 323/56 – lavori negli impianti telefonici; D.P.R. 302/56 – fabbricazione e uso di esplosivi; D.P.R. 1124/1965, D.P.R. 524/1982; ecc...), nonché cartelli di segnalazione delle eventuali modifiche ai percorsi resosi necessari a seguito dei lavori Nell'ipotesi di Associazione Temporanea di Imprese o di Consorzio, detto obbligo incombe all'Impresa mandataria o designata quale capogruppo.

28. La responsabilità piena e totale per danni di qualsiasi genere a persone o a cose in dipendenza dei lavori di cui al presente appalto, rimarrà in ogni caso a carico dell'Appaltatore e non potrà essere trasferita, nemmeno parzialmente, sul personale della Direzione Lavori e sulla Stazione Appaltante
29. Le spese per la costruzione di protezioni e difese dei manufatti, degli edifici e di qualsiasi opera o impianto, per i quali possa insorgere, nel corso dei lavori, un qualche pericolo di danneggiamento
30. Il mantenimento continuo, durante i lavori, anche a mezzo di deviazioni o di opere provvisorie, dell'agibilità di strade, condotte, linee elettriche, deflussi e scarichi di acque, acquedotti, linee telefoniche e telegrafiche, passaggi, utenze e proprietà pubbliche o private. Ogni onere per eventuali limitazioni o interruzioni dell'agibilità detta, sarà a carico dell'Appaltatore
31. Sostenere gli oneri relativi alla sistemazione delle strade di accesso e delle relative pavimentazioni, nel caso in cui queste debbano essere danneggiate dai mezzi a qualsiasi titolo afferenti al cantiere
32. Il ripristino di scavi, rilevati, discariche, manufatti, opere, eventualmente guasti o alterati per franamenti, smottamenti, corrosioni, cedimenti, derivanti da qualsiasi causa, compresi gli eventi naturali, oppure l'esecuzione di verifiche, saggi ed esplorazioni. Tale onere permane fino alla fine del collaudo
33. La concessione del libero accesso nei cantieri agli incaricati della Stazione Appaltante per verifiche, controlli e sorveglianza
34. La concessione del libero transito nei cantieri al personale e agli automezzi di altra Ditta, non impegnato nei lavori del presente appalto, ma che devono eseguire lavori per conto della Stazione Appaltante. A tale Ditta dovrà essere anche concesso l'uso di ponti di servizio e di cantiere. Le concessioni dette non costituiscono titolo, per l'Appaltatore, a compensi di sorta
35. L'Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione, alla conservazione ed alla pulizia delle opere fino ad avvenuto collaudo e sostenere i relativi oneri per consumi energetici. Tutte le opere dell'appalto debbono essere consegnate, alla Stazione Appaltante, pronte per l'esercizio. In caso di consegna anticipata, gli oneri di sorveglianza, manutenzione ordinaria, riparazioni per uso o rotture e consumi energetici dell'opera consegnata sono a carico dell'Ente appaltante, fermo restando a carico dell'Appaltatore di tutti i difetti, mancanze e vizi riscontrati nell'opera
- 36. La consegna alla Stazione Appaltante a lavori ultimati, prima del certificato di ultimazione dei lavori, dei disegni finali "come costruito" (as built), aggiornati e perfettamente corrispondenti alle opere edili ed agli impianti realizzati (esatto posizionamento, in piante e nelle sezioni). Tale documentazione finale dovrà essere fornita, in triplice copia su carta in duplice copia su supporti informatici (formato Autocad per gli elaborati grafici) in base alle specifiche che saranno fornite dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore**
37. La rimozione e lo sgombero totale delle attrezzature, degli impianti e dei cantieri, all'ultimazione di ogni singola opera completata, in modo tale che le zone prima occupate e tutto ciò che in esse era stato temporaneamente modificato venga regolarmente ripristinato
38. Il pagamento di canoni e diritti relativi a brevetti di invenzione, che eventualmente proteggano metodi di lavorazione o materiali posti in opera. Anche gli obblighi di legge, da soddisfare in tali casi, sono a totale carico dell'Appaltatore, rimanendo la Stazione Appaltante del tutto estranea a qualsiasi conseguenza pecuniaria, amministrativa o legale che potrebbe sorgere per l'uso di quanto protetto da brevetto, anche se tale uso fosse stato autorizzato dalla Stazione Appaltante
39. Il risarcimento degli eventuali danni per infortuni di qualsiasi genere che potessero derivare al personale della Stazione Appaltante ed a visitatori, anche in assenza di preavviso all'Appaltatore, durante i sopralluoghi e visite al cantiere
40. L'approntamento delle necessarie pratiche, con esclusione del pagamento delle relative spese ed oneri di qualsiasi tipo richiesti dagli Enti proprietari per tutti gli eventuali spostamenti residui di linee elettriche, telefoniche, gasdotti, acquedotti, fognature, ecc., la cui presenza possa ostacolare l'avanzamento dei lavori
41. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri per la riparazione ed il ripristino delle opere danneggiate già realizzate anche da altri durante l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, nonché tutte le relative opere provvisorie, necessarie ai lavori, atte a garantire la conservazione di quanto già realizzato
- 42. Tutti gli oneri e gli obblighi particolari e speciali da 1 a 42 costituiscono anche a tutti gli effetti circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali. Tali oneri e circostanze dovranno essere attentamente valutate e computate ai fini della formazione del prezzo offerto, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile.**

## Art. 59. Disposizioni per assicurare la Qualità

1. L'Appaltatore è tenuto, nell'espletare le attività connesse al presente appalto, ad applicare un Sistema Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001/08. Esso si esplica nella redazione di un Piano della Qualità specifico per le attività del cantiere. Il Piano della Qualità dovrà inoltre prevedere un capitolo specifico sulla pianificazione della sicurezza sul lavoro, individuando le relative responsabilità e metodologie di verifica. Infine dovrà, sulla base della norma UNI EN ISO 14001/96, redigere uno specifico capitolo per il rispetto della qualità ambientale del cantiere. L'Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi connessi con l'applicazione del presente documento comprendono e compensano gli oneri derivanti da queste prescrizioni e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.
2. L'Appaltatore è tenuto ad organizzare le attività necessarie alla esecuzione delle opere oggetto del presente appalto sulla base di un Piano di Qualità (PdQ) che dovrà essere sottoposto preventivamente alla Direzione Lavori. Nel caso di consorzio o di Associazione Temporanea di Imprese dovrà essere predisposto il Piano della Qualità del Consorzio o dell'Associazione, in cui deve essere descritto come saranno armonizzate e coordinate le attività di tutti i soggetti che ne fanno parte, per garantire la qualità finale dell'intera realizzazione.
3. Il Piano della Qualità l'Appaltatore deve descrivere le particolari modalità operative, le risorse, le sequenze di attività che intende mettere in atto per garantire i tempi di esecuzione delle attività ed il rispetto delle prestazioni attese. Il PdQ deve essere elaborato in base della norma UNI ISO 10005/96. Il Piano della Qualità dovrà presentare i seguenti contenuti minimi:
  - identificazione delle singole lavorazioni e creazione di un piano temporale di esecuzione delle lavorazioni (cronoprogramma delle attività), per categorie di lavorazioni.
  - Identificazione dei requisiti richiesti dalla Committenza per ogni lavorazione o categoria di lavorazioni
  - Identificazione delle responsabilità di controllo delle attività relative al presente contratto, in particolare:
    - Fornitura di materiali e controllo dei fornitori
    - Raccolta e trasmissione alla Direzione Lavori dei certificati dei materiali
    - Esecuzione delle verifiche e prove sui materiali (dirette o tramite laboratori esterni),
    - Esecuzione delle lavorazioni, per categorie di lavorazioni,
    - Esecuzione di prove funzionali
  - Identificazione delle modalità di verifica delle attività (specificate al precedente punto) in base ai requisiti richiesti. Tale verifica sarà svolta direttamente per le lavorazioni eseguite dall'Appaltatore stesso, ovvero indirettamente tramite i Piani di Qualità dei subappaltatori, se presenti.
  - Identificazione delle modalità di presentazione delle non conformità e delle conseguenti azioni correttive.
  - L'Appaltatore è responsabile dell'espletamento delle eventuali azioni correttive.
  - Modalità di archiviazione di tutta la documentazione relativa alla qualità, per assicurare la sua immediata leggibilità e disponibilità per la Committenza.
  - Modalità di informazione del personale sui contenuti e svolgimento delle verifiche di qualità.
4. L'Impresa dovrà dotarsi di adeguate strumentazioni ed apparecchiature di misura e prova per consentire l'effettuazione di prove in corso d'opera sui materiali e le lavorazioni eseguite, dotate di certificato di taratura di data non anteriore a mesi sei. Le prove da eseguirsi saranno, in maniera non esaustiva:
  - Prove sui calcestruzzi ed acciai come prescritto dal DM 14/01/2008
  - Prove sui massetti di sottofondo (consistenza, ritiro)
  - Prove di resistenza per le murature e murature armate (resistenza meccanica)
  - Prove sulle pareti in cartongesso (resistenza meccanica)
  - Prove sulle pavimentazioni in gres o pavimenti industriali (resistenza meccanica)
  - Prove sugli intonaci
  - Prove sugli infissi interni ed esterni (es. di isolamento acustico, ecc..)
  - Prove sul potere fonoisolante di partizioni, facciate, ecc. secondo quanto previsto dal DPCM 5/12/97
  - Verifiche funzionali degli impianti elettrici (CEI 64-8)
  - Verifiche funzionali degli impianti speciali
  - Verifiche funzionali degli impianti meccanici ed antincendio
5. Ai fini della pianificazione, gestione e monitoraggio interno della sicurezza sul lavoro l'Appaltatore dovrà adottare le metodologie introdotte dalle Linee guida per un Sistema di Gestione della salute e Sicurezza sul lavoro (SGSL) edite da UNI (Settembre 2001) e le indicazioni riportate nelle "LINEE GUIDA SGSL PER UNA IMPRESA DI COSTRUZIONI - istruzioni operative per l'istituzione e l'attuazione di un sistema di

- gestione della sicurezza sul lavoro e suggerimenti per la certificazione del SGSL realizzato”, edite da ANCE e ICIC nel 2009.
6. L'Appaltatore dovrà prevedere l'organizzazione del cantiere in modo da garantire il raggiungimento di una qualità ambientale, sia per gli addetti interni sia per le aree circostanti. La qualità ambientale si esplica in obiettivi ai quali corrispondono specifiche responsabilità. L'Appaltatore dovrà segnalare, nel Piano di Qualità, le figure dei responsabili che dovranno verificare il raggiungimento delle prestazioni ambientali tra cui si ricordano in maniera non esaustiva:
- All'interno del cantiere l'Appaltatore dovrà organizzare le aree di stoccaggio dei materiali di risulta dalle lavorazioni e/o scarti in genere al fine di operare la raccolta differenziata degli stessi, anche secondo le indicazioni riportate sul Piano di sicurezza e coordinamento.
  - Le attività del cantiere dovranno essere espletate prevedendo ogni mezzo aggiuntivo che possa ridurre al minimo l'inquinamento acustico, di polveri, ecc. nelle aree circostanti.
  - L'appaltatore è tenuto, altresì, a rispettare le seguenti clausole ambientali. Inoltre l'appaltatore è il produttore dei rifiuti (incluse eventuali demolizioni e materiali provenienti dagli scavi) derivanti dalla propria attività. I rifiuti devono essere tenuti in deposito in modo separato per ciascun codice "CER". Il deposito dovrà avvenire nel rispetto delle modalità (volumi e durata del deposito) stabilite dall'articolo 183 del Dlgs 152/2006 e s.m.i.. Non potranno essere lasciati rifiuti in deposito all'esterno dell'area di lavoro. Lo stoccaggio dovrà avere caratteristiche tecniche tali da evitare la contaminazione del suolo e delle acque. Al termine dei lavori ogni rifiuto dovrà essere rimosso. L'appaltatore è tenuto al corretto trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti durante l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto sotto propria responsabilità ed a proprie spese. L'appaltatore si impegna a fornire, su richiesta del Comune, dimostrazione del corretto smaltimento dei rifiuti prodotti durante l'erogazione del servizio tramite dimostrazione del corretto uso della documentazione per il trasporto e tramite fornitura dell'evidenza del possesso delle autorizzazioni e/o iscrizioni all'albo gestori ambientali previste dalla legge da parte dei soggetti utilizzati per il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti prodotti.
7. L'Appaltatore dovrà prevedere una baracca di cantiere di idonea dimensione attrezzata con scaffalature e/o contenitori adibita ad accettazione materiali. Verranno qui depositate le campionature dei materiali, sia quelli accettati dalla Direzione Lavori sia i prodotti non conformi.

### **Art. 60. Criteri Ambientali Minimi**

1. Il presente appalto è normato dai seguenti Criteri ambientali minimi:
  - Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022)
2. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nei capitolati speciali di appalto, negli elaborati grafici del progetto definitivo ed esecutivo e nella descrizione delle singole voci.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
5. L'accettazione di materiali, apparecchiature, impianti da parte della Direzione Lavori avverrà solo a seguito della consegna e verifica di tutta la documentazione obbligatoria o necessaria per valutarne la rispondenza alle prescrizioni di capitolato e alla normativa vigente in materia. In assenza di tali documentazioni i materiali, le apparecchiature, gli impianti non potranno essere accettati e pertanto messi in opera.

6. L'appaltatore è, inoltre, tenuto ad effettuare, a proprie spese ed oneri, le verifiche su materiali, componenti ed elementi finiti, per i quali, i Capitolati speciali-parte tecnica (edile, strutturale, elettrico, meccanico), prevedano prestazioni e caratteristiche misurabili attraverso prove e controlli, secondo le indicazioni delle specifiche normative di settore (UNI, direttive, verifiche secondo prassi consolidate). I risultati ottenuti dalle prove dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori e all'organo di collaudo per la loro validazione.

7. L'Appaltatore è tenuto a eseguire gli interventi nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2017 "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili", se e nella misura applicabili. In particolare si dovranno rispettare le prescrizioni contenute nella sezione della Relazione Generale del progetto esecutivo relativa ai C.A.M.

8. L'appaltatore è tenuto a fornire materiali e componenti descritti negli elenchi prezzi di gara rispondenti alle caratteristiche ambientali minime, anche se non specificatamente riportate sugli elaborati, senza costi aggiuntivi per la stazione appaltante.

### **Art. 61. Conformità agli standard sociali**

1. L'Appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.
2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'Appaltatore è tenuto a:
  - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
  - b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
  - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
  - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
  - e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all'Appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'art. 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

## **Art. 62. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione**

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'art. 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in nel cantiere oppure a discarica nel raggio di 20 km , a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. In attuazione dell'art. 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'art. 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'art. 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'art. 61.

## **Art. 63. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati**

1. In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
  - a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
  - b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
  - c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
  - d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
  - e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
  - f) calcestruzzi con classe di resistenza  $R_{ck} \leq 15$  Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
3. L'Appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli artt. da 181 a 198 e agli artt. 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

## **Art. 64. Terre e rocce da scavo**

1. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'Appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto del ministero dell'ambiente 10 agosto 2012, n. 161.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell'Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
  - a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'art. 184, comma 3, lettera b), o dell'art. 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

- b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
3. Sono infine a carico e cura dell'Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

### **Art. 65. Custodia del cantiere**

1. E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
2. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, per i lavori di particolare delicatezza e rilevanza che richiedano la custodia continuativa, la stessa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da Euro 51,65 a Euro 516,46.

### **Art. 66. Cartello di cantiere**

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'art. 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello di cui all'allegato «C».

### **Art. 67. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto**

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'art. 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'art. 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli artt. 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

### **Art. 68. Tracciabilità dei pagamenti**

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accessi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli artt. 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'art. 29, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
  - a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
  - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'art. 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della legge n. 136 del 2010:
- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo, devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

### **Art. 69. Disciplina antimafia**

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli artt. 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso Appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni ostative ivi previste.

### **Art. 70. Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali**

1. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che l'Appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:
- a) Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Fiorano Modenese, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30.12.2013.
2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato; costituiscono altresì, per le parti che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del contraente, parte integrante del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegati.

3. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'art. 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
4. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'art. 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

### **Art. 71. Spese contrattuali, imposte, tasse**

1. Ai sensi dell'art. 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell'art. 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'art. 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:
  - a) le spese contrattuali;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
  - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
  - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'art. 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.



<b>Allegato «A»</b>	<b>DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (articolo 59, comma 1)</b>
---------------------	--

**Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi**

*Il sottoscritto .....  
in qualità di rappresentante legale dell'impresa i.....*

**dichiara:**

*che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:*

- *le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;*
- *la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- *la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;*
- *la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);*
- *la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);*
- *la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;*
- *art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo", fatta a New York il 20 novembre 1989;*
- *la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).*

*Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.*

**Convenzioni fondamentali dell'ILO:**

**Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)**

- *I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.*
- *L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.*
- *I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.*
- *Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.*

**Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)**

- *E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.*
- *Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.*

**Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n. 111)**

- *Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.*

**Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)**

*- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.*

*Firma, .....*

*Data:.....*

*Timbro*

**Allegato «B»**

**CARTELLO DI CANTIERE (articolo 64)**

**COMUNE DI FIORANO MODENESE**

Provincia di Modena:  
SERVIZIO LAVORI  
PUBBLICI

**LAVORI DI**

Progetto approvato con Dt. del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Progetto esecutivo:**

\_\_\_\_\_

**D.L.:**

\_\_\_\_\_

Progetto esecutivo opere in c.a.

D.L. opere in c.a

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Progettista dell'impianto \_\_\_\_\_

Progettista dell'impianto \_\_\_\_\_

Responsabile dei lavori: \_\_\_\_\_

Coordinatore per la progettazione: \_\_\_\_\_

Coordinatore per l'esecuzione: \_\_\_\_\_

Durata stimata in uomini x giorni: \_\_\_\_\_ Notifica preliminare in data: \_\_\_\_\_

Responsabile unico del procedimento: \_\_\_\_\_

**IMPORTO DEL PROGETTO: euro**

**IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: euro**

**ONERI PER LA SICUREZZA: euro**

**IMPORTO DEL CONTRATTO: euro \_\_\_\_\_**

Gara in data \_\_\_\_\_, offerta di ribasso del \_\_\_\_%

Impresa esecutrice: \_\_\_\_\_

con sede

Qualificata per i lavori dell\_ categori\_ : \_\_\_\_\_, classifica \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, classifica \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, classifica \_\_\_\_\_

direttore tecnico del cantiere: \_\_\_\_\_

*subappaltatori:*

*per i lavori di*

*Importo lavori subappaltati*

*categoria*

*descrizione*

*euro*

<i>subappaltatori:</i>	<i>per i lavori di</i>	<i>Importo lavori subappaltati</i>
<i>categoria</i>	<i>descrizione</i>	<i>euro</i>

Intervento finanziato con

\_\_\_\_\_

inizio dei lavori \_\_\_\_\_ con fine lavori prevista per il \_\_\_\_\_

prorogato il \_\_\_\_\_ con fine lavori prevista per il \_\_\_\_\_

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'ufficio Servizio LL.PP.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Firma N° 72 del 23/02/2023  
 Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs.07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs.30.12.2010 n.235  
 Telefono: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a CRISTINA SCARAVONATI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.

Documento stampato il giorno 23/02/2023 da Grupico Francesca.

Segretario Generale

Dott.ssa Anna Maria Motolese